

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
2026-2028**

Sommario

SEZIONE I – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	4
1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2026-2028: introduzione.	4
2. Le funzioni istituzionali dell’Autorità	6
3. L’assetto organizzativo dell’Autorità	10
3.1 Il personale	15
4. I soggetti che definiscono le strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza	16
4.1 Il Collegio	16
4.2 Il Segretario Generale	17
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	17
5. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione	18
SEZIONE II - LA METODOLOGIA IMPIEGATA NELL’ANALISI DEL RISCHIO	20
6. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. <i>corruption risk management</i>)	20
7. Analisi del contesto	22
7.1 Il contesto esterno. Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>	22
7.2 Il contesto europeo ed internazionale	23
7.3 Il contesto interno - la mappatura dei processi	24
8. La valutazione del rischio	27
9. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione	31
10. La rappresentazione dell’attività di <i>risk management</i> : la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione	31
11. Monitoraggio del processo di gestione del rischio	32
SEZIONE III - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IMPLEMENTATE DALL’AUTORITÀ	33
12. Misure di prevenzione generali e specifiche	33
13. Le misure di prevenzione generali	33
13.1 La trasparenza	34
13.2 Il Codice etico e di condotta dell’Autorità	34
13.3 Le misure volte a garantire l’imparzialità soggettiva dei dipendenti e l’attuazione da parte dell’Autorità	37
13.3.1. Le misure di gestione del conflitto di interessi	38

13.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate	39
13.3.3 L’attuazione della disciplina sulla inconferibilità e le incompatibilità per particolari incarichi	40
13.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d’ufficio	41
13.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantoufle-revolving doors</i>)	41
13.3.6 La rotazione del personale	43
13.4 Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)	44
13.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità	46
13.6 I patti di integrità negli affidamenti	47
13.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	49
14. Misure di prevenzione specifiche	51
14.1 Misure specifiche adottate nell’ambito dell’area di rischio Attività istituzionali”- I Regolamenti e gli strumenti operativi utilizzati nella gestione delle procedure istruttorie	51
14.2 Linee guida e Comunicazioni	53
14.3 Elenco di avvocati del libero foro	54
15. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa	54
15.1 Informatizzazione dei processi	55
15.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione	55
SEZIONE IV – LA TRASPARENZA	57
16. Obiettivi strategici	58
17. I principi fondamentali della pubblicazione	59
17.1 Qualità dei dati pubblicati	59
17.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali	59
17.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	60
18. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza	61
18.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	61
18.2 I Dirigenti	62
18.3 L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)	62
19. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”	62
19.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”	63
19.2 I termini per la pubblicazione e l’aggiornamento	70

19.3 La decorrenza e la durata dell'obbligo della pubblicazione	72
19.4 Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi	73
20. L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	74
21. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia	75
21.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	76
22. Attività svolte nel 2025 e programmazione delle attività per il triennio 2026-2028	77
22.1 Le attività svolte nel 2025	77
22.2 Programmazione delle attività nel triennio 2026-2028	78
23. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance	79
SCHEMA DELLE FONTI	80

Allegato 1 Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

Allegato 2 Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione
nella Sezione “Autorità trasparente”

SEZIONE I – CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2026-2028: introduzione.

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT - di seguito anche “*Piano*”) riporta, per il triennio di riferimento, la programmazione e pianificazione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi (cd. misure di prevenzione – *infra* Sezione III), predisposte e condivise con le Direzioni e Unità organizzative preposte dell’Autorità dopo un’articolata attività di analisi e valutazione del rischio corruttivo (attività di *risk management*) in cui sono stati definiti e programmati gli interventi anche organizzativi volti a ridurre il livello di rischio.

La strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, anche AGCM o “*Autorità*”) si pone in linea con quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”¹, gli atti d’indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, in particolare, gli orientamenti di ANAC di seguito esplicitati, tenuto conto della *mission* dell’AGCM², dell’assetto organizzativo e dell’autonomia regolamentare di cui alla legge istitutiva, L. 287/1990 e ss. mm. ii.

Il Piano è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o “*Responsabile*”) con la collaborazione delle diverse Unità organizzative che compongono la struttura interna dell’Autorità ed è elaborato, in continuità con il PTPCT 2025-2027, per il triennio 2026-2028, tenendo conto dei termini³ di scadenza del 31 gennaio 2026 - come previsti dal disposto dell’art 1, co 8, della Legge n. 190/2012 - per l’adozione e pubblicazione del Piano⁴.

¹ La L. n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione), non contiene una vera e propria definizione di corruzione e in larga misura ha delineato una nozione ampia di “corruzione” che, oltre all’ipotesi di reato, comprende anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dell’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

² L’Autorità ha adottato il Piano di prevenzione della Corruzione sin dal 2014 e dunque ancor prima che il legislatore estendesse il suddetto obbligo nei confronti delle Autorità indipendenti (cfr. art. 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

³ Con comunicato del Presidente Anac n. 1 del 14 gennaio 2026, pubblicato il 16 gennaio 2026, sono stati confermati i termini di cui all’art. 1, co 8, L. 190/2012 per l’adozione e pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

⁴ In questa linea di indirizzo si pongono, ad esempio, - dopo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata a Merida dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116 -, l’*Anti-Corruption Action Plan 2022-2024* del gruppo di lavoro anticorruzione (ACWG) costituito nell’ambito del G20 nonché l’Obiettivo 16 (*Pace , Giustizia e Istituzioni solide*) dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, dove si rappresenta l’obiettivo di “*ridurre sensibilmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme*”.

I contenuti del PTPCT riflettono le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), l'atto di indirizzo elaborato a livello nazionale dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle amministrazioni destinatarie della disciplina.

Nel dettaglio, per l'elaborazione e programmazione delle misure preventive contenute nel Piano, si è tenuto conto degli orientamenti emanati da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2023 - (da ora anche "il PNA" o "il PNA 2023"), approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 che fa seguito al PNA 2022 e al PNA 2019, le cui indicazioni restano attuali e rilevanti nei termini indicati dallo stesso PNA 2023⁵. A titolo esaustivo, si rileva, che nella predisposizione e adozione delle predette misure preventive, non si è potuto tenere conto degli indirizzi contenuti nel PNA 2025-2027⁶ - in consultazione pubblica sino al 30 settembre 2025 e approvato, in via definitiva, da ANAC lo scorso novembre – stante la mancata adozione e pubblicazione alla data della redazione del presente Piano. Per ragioni diverse, non si è tenuto conto degli orientamenti concernenti l'aggiornamento, per l'anno 2024, del P.N.A. 2022, in quanto afferente i piccoli Comuni assoggettati alla redazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e non alla predisposizione del Piano triennale ("PTPCT") di prerogativa degli Enti- come l'Autorità - non assimilabili alle Amministrazioni ex art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013.

I destinatari del Piano sono i dipendenti e tutti coloro che prestano servizio a qualunque titolo presso l'Autorità. Pertanto, al fine di garantire la massima conoscenza dei suoi contenuti, tutto il personale è reso tempestivamente edotto dell'adozione del Piano, che può essere consultato anche nella rete *intranet* dell'Autorità.

A seguito della sua adozione, il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità, nella Sezione "Autorità Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione" nonché, tramite collegamento ipertestuale, nella sottosezione "Disposizioni generali", secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza rappresentata dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.

Il Piano è strutturato in quattro Sezioni:

⁵ Cfr. PNA 2023, par. 1. Premessa, pag. 12 e ss.. A fronte di ciò il presente PTPCT, oltre ad ispirarsi al PNA 2023, tiene conto delle indicazioni contenute nella parte generale del PNA 2022 e dei suoi allegati da 1 a 4 - così come dell'all. 1 al PNA 2019 richiamato nella parte generale del PNA 2022 – mentre per quanto riguarda la parte speciale del PNA 2022 valgono le indicazioni contenute al par. 1 del PNA 2023.

⁶ Il P.N.A. è stato posto in consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025 per l'acquisizione di contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Dopo gli esiti della consultazione, il testo del PNA è stato approvato dal Consiglio, in via definitiva, l'11 novembre 2025 ma non risulta ancora adottato e pubblicato atteso che devono essere rilasciati i competenti pareri della Conferenza unificata e del Comitato interministeriale.

Sezione I in cui sono presentati l’impianto normativo di riferimento e il sistema di cooperazione tra i vari protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione realizzato dall’Autorità;

Sezione II in cui è descritta la metodologia impiegata nella gestione del rischio corruttivo;

Sezione III in cui sono indicate le misure di prevenzione generale e le singole misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo implementate dall’Autorità;

Sezione IV relativa alle misure organizzative per l’attuazione della trasparenza⁷.

Costituiscono inoltre parte integrante del PTPCT i due documenti allegati che offrono una rappresentazione, rispettivamente, della programmazione delle misure di prevenzione (Allegato 1 “*Tabella di programmazione delle misure di prevenzione*”) e del processo di flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione dei documenti, atti e informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (Allegato 2 “*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”*”).

Infine, è offerto un quadro generale delle principali fonti normative di riferimento e delle delibere adottate da ANAC sugli specifici aspetti della disciplina (Scheda delle fonti).

2. Le funzioni istituzionali dell’Autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente istituita con Legge n. 287/1990 recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*” recentemente emendata con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185.

L’art. 10 statuisce che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L’Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese⁸.

Le funzioni istituzionali attribuite all’Autorità sono riassumibili nelle attività sotto elencate:

- a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
- b) tutelare i consumatori e le micro-imprese;

⁷ Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*) ha previsto l’integrazione, nel testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), delle misure organizzative per l’effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza, precedentemente oggetto di un documento *ad hoc* denominato “*Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)*”. A seguito di tale modifica il PTPC ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicato con l’acronimo PTPCT.

⁸ L. n. 287/1990, art. 10, c. 6. In applicazione del principio di autonomia sono stati adottati il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*” (modificato con delibera n. 30446 del 25 ottobre 2022 e successivamente con delibera n. 30549 del 28 febbraio 2023) e il “*Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile*” (delibera del 28 ottobre 2015, n. 25690).

- c) vigilare sul rispetto delle norme di cui alla Legge n. 215/2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, volta a prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche di Governo;
- d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta, il *rating di legalità* secondo le disposizioni del D.L. n. 1 del 2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tutela della concorrenza

La Legge n. 287/1990 attribuisce all’Autorità competenze in materia di:

- a) intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza i) all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, o ii) in maniera tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri;
- b) abusi di posizione dominante i) all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, o ii) in maniera tale da pregiudicare il commercio tra Stati membri; ciò, imponendo prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, limitando gli accessi al mercato o lo sviluppo tecnologico, discriminando nei rapporti commerciali i diversi contraenti oppure applicando condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, attuando politiche volte ad impedire l’accesso a potenziali concorrenti o ad eliminare i propri concorrenti sul mercato;
- c) operazioni di concentrazione, nella forma di una fusione tra imprese o dell’acquisizione del controllo di un’impresa, che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante;
- d) normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza; in tal caso l’Autorità può adottare segnalazioni e pareri da indirizzare al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli altri Enti locali e, in generale, alla Pubblica Amministrazione, affinché conformino i propri atti ai principi della libera concorrenza⁹. L’Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violano le norme a tutela della concorrenza¹⁰;
- e) possibili distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l’Autorità interviene svolgendo attività consultiva o indagini conoscitive di natura generale, in relazione alle quali l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (“Decreto Asset”), ha ora previsto anche la possibilità, in presenza di particolari circostanze, di prevedere una fase rimediale volta a individuare misure necessarie e proporzionate a eliminare tali possibili distorsioni;

⁹ L. n. 287/1990, art. 21 e art. 22.

¹⁰ L. n. 287/1990, art. 21bis.

f) separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, laddove intendano operare in settori aperti alla concorrenza.

Per le violazioni accertate in materia *antitrust* e in caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità può comminare alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino al dieci per cento del fatturato.

In tale contesto rilevanti sono state le modifiche apportate anche all’assetto istituzionale e ai poteri dell’Autorità dal recepimento in Italia della Direttiva 2019/1/UE dell’11 dicembre 2018 (cd. ECN+), avvenuto con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, che ha novellato numerosi articoli della legge nazionale sulla concorrenza. Tale normativa ha, infatti, armonizzato ulteriormente – rispetto a quanto già avvenuto con il Regolamento CE n. 1/2003 – profili sostanziali e procedurali (ad esempio, con riferimento allo strumento della clemenza) dell’*enforcement* delle norme di concorrenza UE da parte delle autorità di concorrenza facenti parte dell’*European Competition Network* (ECN), nonché rafforzato sensibilmente l’indipendenza, i poteri di indagine e sanzionatori delle autorità antitrust nazionali, e anche gli strumenti di cooperazione ed assistenza tra di esse nell’ambito della rete ECN.

Ulteriori ambiti di intervento dell’Autorità per tutelare la concorrenza nel mercato, introdotti con normative specifiche, attengono alla repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; all’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; al potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; ai poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche; al potere di intervento sulle decisioni delle pubbliche amministrazioni inerenti la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21bis della L. n. 287/1990¹¹.

Tutela del consumatore

Sin dal 1992 l’Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole. Dal 2000 l’Autorità ha il potere di valutare anche la pubblicità comparativa. La funzione di vigilanza è diventata più efficace nel 2005 con il rafforzamento del potere sanzionatorio all’Autorità. L’attuazione della Direttiva 2005/29/CE¹² ha ampliato ulteriormente le competenze dell’AGCM, introducendo la tutela contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese volte a falsare le scelte economiche del consumatore (quali ad esempio le pubblicità ingannevoli, le omissioni di informazioni rilevanti o il ricorso a forme di indebito

¹¹ D.lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, art. 5, c. 3.

¹² Direttiva 2005/29/CE 11 maggio 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

condizionamento). Per effetto del D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012¹³, l'Autorità, inoltre, può accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori e le pratiche commerciali scorrette poste in essere nei confronti delle microimprese. A partire dal 13 giugno 2014, l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.lgs. n. 21/2014¹⁴, ed in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle microimprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza¹⁵.

Per le violazioni accertate l'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie e diffidare le imprese dal continuare la propria attività illecita.

A tale riguardo un rafforzamento della tutela consumeristica e dei poteri dell'Autorità è stato recentemente apportato dal recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. direttiva “omnibus”) - adottata il 27 novembre 2019 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE volta a una più efficace applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori-, che ha, tra l'altro, previsto l'innalzamento del limite edittale massimo delle sanzioni irrogabili¹⁶.

Conflitto di interessi

La competenza in relazione al conflitto di interessi è stata attribuita all'Autorità dalla L. n. 215/2004, con la quale il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico, evitando che possano assumere decisioni in situazioni di conflitto di interessi su materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatori di interessi privati a discapito dell'interesse pubblico che deve essere perseguito. Tali situazioni si verificano, in ogni caso, quando vi sono attività od omissioni dettate da un vantaggio personale o patrimoniale del soggetto agente, a danno dell'interesse pubblico.

Al fine di scongiurare tale rischio, la predetta legge ha introdotto una serie di situazioni di incompatibilità che impongono una scelta tra l'incarico istituzionale e altri ruoli rivestiti o funzioni svolte. L'Autorità ha, in particolare, il compito di ricevere le dichiarazioni dei soggetti interessati riguardanti le situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di svolgere la conseguente attività istruttoria finalizzata ad accertare il rispetto dei divieti.

¹³ D.L. n. 1/2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (c.d. “CresciItalia”), convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 L. n. 27/2012.

¹⁴ D.lgs. n. 21/2014 “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE*”.

¹⁵ Legge n. 161/2014 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*”.

¹⁶ Cfr. D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, in Gazzetta ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023.

Rating di legalità

L'art. 5 *ter* del D.L. n. 1/2012¹⁷ recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ha attribuito all'Autorità competenze specifiche in materia di *rating* di legalità alle imprese. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità, in accordo con il Ministero della giustizia e Ministero dell'interno, procede alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento adottato dall'Autorità¹⁸.

Il *rating* attribuito rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

3. L'assetto organizzativo dell'Autorità

L'Autorità è un organo collegiale composto dal **Presidente e due Componenti**, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I Componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. La L. n. 287/1990 stabilisce che la durata della carica è settennale e non prorogabile; i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato¹⁹.

Il citato D.Lgs. n. 185/2021, ha previsto un rafforzamento dell'indipendenza dei membri dell'Autorità e dei dipendenti della stessa, nonché - al fine di evitare possibili conflitti d'interesse - determinati obblighi di astensione e incompatibilità successiva, tramite l'inserimento di specifiche disposizioni all'interno dell'art.10, quali un nuovo comma 3, con l'aggiunta dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché l'integrazione del comma 7 dello stesso art. 10²⁰.

¹⁷D.L. n. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁸ "Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità" adottato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018. (come di recente modificato, con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

¹⁹ L. n. 287/1990, art. 10, comma 3, a cui la novella introdotta dal D.lgs. n.185/2021 - nel confermare il precedente dettato normativo - ha aggiunto garanzie sull'indipendenza dei membri dell'Autorità.

²⁰ All'art. 10 è stato sostituito il comma 3 con il seguente: "3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto

Il Presidente, dott. Roberto Rustichelli, si è insediato il 6 maggio 2019, successivamente alla nomina, avvenuta con determinazione congiunta dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2018.

Con determinazione del 18 gennaio 2022, adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stato conferito l'incarico di Componente alla prof.ssa Elisabetta Iossa.

Con determinazione del 1° giugno 2023, adottata d'intesa dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stato inoltre conferito l'incarico di Componente all'avv. Saverio Valentino.

Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa ad essa conferita dall'art. 10 l. 287/90, l'Autorità definisce la propria organizzazione attraverso il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”* (da ora anche *“Regolamento di organizzazione”*). Nell'anno 2022, l'Autorità ha dato corso ad un ampio processo di riforma della propria organizzazione interna, volto a rendere più efficiente ed efficace la gestione dei processi operativi e a rafforzare le garanzie procedurali.

In base al nuovo Regolamento di organizzazione²¹, il **Capo di Gabinetto** - proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell'Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell'Avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica - sovraintende alla Direzione per i rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazione e stampa, alla Direzione rapporti internazionali e con l'Unione europea, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, alla Direzione per la Prevenzione della

svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE. I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza”.

Inoltre, sono stati aggiunti i seguenti commi: *“3-bis. I membri e il personale dell'Autorità svolgono i loro compiti ed esercitano i loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne.*

Essi non sollecitano né accettano istruzioni dal Governo o da altri soggetti pubblici o privati nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri. I membri e il personale dell'Autorità si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE.

3-ter. L'Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.”;

Infine, al comma 7 dell'art.10, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«L'Autorità è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria”.

²¹ Delibera AGCM del 25 ottobre 2022, modificata in primis con delibera del 28 febbraio 2023, pubblicata nell'edizione speciale del Bollettino, supplemento al n. 13/2023 del 3 aprile 2023 e, successivamente modificata al fine di adeguare il Regolamento all'istituzione dell'unità “Data science”, con delibera n.31294 del 9 luglio 2024, pubblicata nell'edizione speciale del Bollettino, supplemento al n. 31/2024 del 5 agosto 2024.

Corruzione e Trasparenza, alla Direzione Sicurezza Informatica e all’Ufficio Ricerche, Affari Parlamentari e Biblioteca. Su delega del Presidente, da cui dipende direttamente il Dipartimento Affari Legali, il Capo di Gabinetto ne sovraintende le attività. Il Capo di Gabinetto, inoltre, promuove su indicazione del Presidente la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell’Autorità. Inoltre, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente e revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal Presidente; può partecipare, ove richiesto, alle riunioni dell’Autorità. L’incarico del Capo di Gabinetto dura fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Con deliberazione dell’Autorità del 6 giugno 2023 è stato conferito l’incarico di Capo di Gabinetto al dott. Giovanni Calabò.

Il **Segretario Generale** - nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente e scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, i dirigenti dell’Autorità e dello Stato - sovraintende al funzionamento degli uffici, al fine di assicurarne il buon andamento, rispondendone al Presidente. Egli assicura ai Componenti dell’Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

Il Segretario Generale in particolare:

- a) coordina l’attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all’Autorità, controllando e valutando, anche avvalendosi dei Vice Segretario Generale, l’attività dei dirigenti;
- b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità;
- c) salvo che non sia altrimenti disposto dall’Autorità, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio e provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- d) vigila sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del Regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- e) provvede alle spese necessarie per l’ordinaria gestione dell’amministrazione, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell’Autorità.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 marzo 2022 è stato nominato Segretario Generale il dott. Guido Stazi.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Segretario Generale può essere coadiuvato da fino a tre **Vice Segretari Generali** di cui uno con funzioni vicarie, scelti dall’Autorità su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i Dirigenti di livello più elevato.

La struttura organizzativa dell’Autorità è articolata in Dipartimenti, Direzioni, e Uffici.

I Dipartimenti sono strutture dirigenziali articolate in Direzioni e Uffici in relazione ai settori e le funzioni di competenza.

I Dipartimenti sono 9, così suddivisi:

- **Dipartimento per la concorrenza -1**, che si articola nella Direzione cartelli, *leniency*, *whistleblowing*, nella Direzione piattaforme digitali e comunicazioni e nella Direzione concessioni e servizi pubblici locali.
- **Dipartimento per la concorrenza -2**, che si articola in Direzione trasporti, energia e ambiente, Direzione manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale e Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport.
- **Dipartimento per la tutela del consumatore, -1** che si articola nella Direzione trasporti, energia e ambiente e nella Direzione piattaforme digitali e comunicazioni.
- **Dipartimento per la tutela del consumatore -2**, che si articola nella Direzione manifatturiero, agroalimentare, farmaceutico e distribuzione commerciale e nella Direzione credito, assicurazione, poste, servizi, turismo e sport.
- **Dipartimento compliance**, che si articola nella Direzione *rating* di legalità e nella Direzione conflitto di interessi.
- **Dipartimento affari legali**, che si articola nella Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso, all'interno della quale è posto l'Ufficio del contenzioso, e nella Direzione studi giuridici e analisi della legislazione.
- **Dipartimento analisi economiche e di mercato**, che si articola nel *Chief economist* e nella Direzione indagini conoscitive e di mercato.
- **Dipartimento servizi informativi e digitalizzazione** che si articola nella Direzione risorse informative e ispezioni informatiche e nella Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici.
- **Dipartimento amministrazione** che si articola nella Direzione bilancio, autofinanziamento e personale, ulteriormente articolata in Ufficio bilancio e autofinanziamento, Ufficio amministrazione economica e previdenziale del personale e Ufficio gestione e formazione del personale, e nella Direzione acquisti, contratti e affari generali, ulteriormente articolata in Ufficio acquisti e contratti e Ufficio affari generali e gestione immobile.

Le **Direzioni** sono strutture dirigenziali che possono essere articolate in Uffici.

Oltre a quelle poste all'interno dei precitati Dipartimenti, sono istituite 5 Direzioni:

- Direzione segreteria e coordinamento;
- Direzione per i rapporti istituzionali, relazioni esterne, comunicazione e stampa;
- Direzione rapporti Internazionali e con l'Unione europea;
- Direzione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- Direzione sicurezza informatica.

Gli **Uffici** sono articolazioni delle Direzioni.

La responsabilità di dipartimenti, direzioni e uffici è attribuita con delibera dell'Autorità su proposta del Segretario Generale e sentito il Capo di Gabinetto per le unità organizzative sulle quali sovraintende.

I Capi dipartimento svolgono funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo rispetto alle attività delle unità organizzative attribuite alla loro competenza. Dispongono gli spostamenti del personale assegnato al Dipartimento, tenendo conto delle esigenze organizzative, anche temporanee.

I Responsabili delle direzioni che costituiscono articolazioni dei dipartimenti rispondono al rispettivo Capo dipartimento dell’andamento complessivo dell’unità organizzativa cui sono preposti.

I Responsabili di uffici che costituiscono articolazione di direzione rispondono al Direttore della stessa dell’andamento dell’unità organizzativa cui sono preposti.

Il Responsabile dell’unità organizzativa:

- a) riserva a sé stesso o assegna ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento;
- b) sovraintende ai procedimenti di competenza della unità organizzativa, ne segue costantemente lo sviluppo e ne assicura la conformità agli orientamenti dell’Autorità.


Le unità organizzative di cui risulta articolata l’Autorità svolgono primariamente il ruolo di uffici istruttori e/o proponenti rispetto all’atto finale di competenza del Collegio o del Segretario Generale, che lo adottano con propria deliberazione.

Il Segretario Generale assegna il personale alle unità organizzative, sentiti i rispettivi responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di lavoro predisposti dai Responsabili, e ne informa l’Autorità. I movimenti di personale riguardanti le unità organizzative su cui sovraintende il Capo di Gabinetto sono con lo stesso concordate.

Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile viene svolto dal Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dagli articoli del Regolamento concernente l’autonomia contabile dell’Autorità. Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede e da due componenti, che durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

L’assetto organizzativo sopra esposto assume particolare rilievo sotto il profilo della prevenzione della corruzione in quanto la definizione dell’esatto perimetro delle competenze dei vari uffici evita il rischio dell’accentramento in un unico soggetto della capacità di detenere le informazioni, elaborare soluzioni, orientare il potere decisionale.

La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell’organigramma sotto riportato attualmente vigente.



3.1 Il personale

Il personale dell'Autorità è assunto attraverso concorso pubblico secondo rigorosi requisiti di competenza ed esperienza. Il processo di reclutamento del personale è stato oggetto di una generale razionalizzazione, ad opera del D.L. n. 90/2014 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale sono gestite unitariamente tra le principali Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo²².

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità può assumere anche personale con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato, e si avvale di personale in posizione di comando, e/o fuori ruolo, secondo contingenti definiti da specifiche norme²³. Alla data del 31 dicembre 2025, il personale in servizio presso l'Autorità ammonta complessivamente a 323 unità. Delle 323 unità in servizio, 220 appartengono alla carriera direttiva (28 dirigenti e 192 funzionari), 93 alla carriera operativa e 10 alla carriera esecutiva.

²² In applicazione della disciplina normativa richiamata, è stata stipulata, il 9 marzo 2015, la *“Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014”*.

²³ L. n. 215/2004 *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*, art. 9; D.L. n. 68/2006 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*, art. 5; D.lgs. n. 145/2007 *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*, art. 8, c. 16.

Alla medesima data del 31 dicembre 2025, 19 dipendenti dell'Autorità appartenenti alla carriera direttiva e 1 appartenente alla carriera operativa sono distaccati o comandati, in qualità di esperti, presso istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali ovvero collocati in fuori ruolo o in aspettativa. Infine, si rappresenta che nel corso del 2025 3 funzionari sono stati distaccati, 1 funzionario e 1 impiegato sono stati collocati in comando presso un'altra Amministrazione, 1 funzionario è stato collocato in aspettativa a seguito del rientro da un periodo di distacco.

4. I soggetti che definiscono le strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le attività attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dalla vigente normativa devono essere pienamente svolte con la collaborazione e cooperazione degli organi di vertice, dei Dipartimenti, delle Direzioni e degli Uffici. Il sistema delineato dalla L. n. 190/2012 prevede, infatti, che nella definizione delle strategie in tema di prevenzione della corruzione siano coinvolti vari soggetti, con competenze chiaramente definite. Le strategie delineate in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza si inseriscono - nel solco di una nozione ampia di corruzione²⁴ di cui alla Legge n. 190/2012 -, sino a ricoprendere le condotte volte a prevenire qualsiasi comportamento contrario al perseguimento dell'interesse pubblico, attraverso la definizione di percorsi istituzionali trasparenti e efficienti, caratterizzati dalla reingegnerizzazione dei processi e dal buon andamento delle procedure.

In particolare, visto il peculiare contesto organizzativo dell'Autorità, rivestono un ruolo di primaria rilevanza, per le rispettive competenze e ruoli, il Collegio ed il Segretario Generale.

4.1 Il Collegio

Quale organo di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa dell'Autorità, conformemente alla normativa vigente, il Collegio:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e assicura che egli disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- adotta, su proposta del RPCT, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- può chiamare il RPCT a riferire sull'attività e riceve la relazione annuale, predisposta dal RPCT, riportante i risultati dell'attività svolta.

²⁴ Infra nota n. 1.

4.2 Il Segretario Generale

La figura del Segretario Generale, in ragione della posizione di vertice ricoperta e delle funzioni allo stesso attribuite, rileva anche sotto il profilo delle azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. In particolare, il Segretario Generale:

- propone al Collegio eventuali modifiche organizzative ritenute necessarie per assicurare al RPCT il più efficiente esercizio delle funzioni e dei poteri, funzionale allo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività;
- assicura che i dirigenti e i responsabili di ufficio collaborino con il RPCT in fase di predisposizione del Piano, in fase di monitoraggio delle misure di prevenzione e osservino le misure contenute nel PTPCT;
- vigila, esercitando il potere disciplinare conformemente al Regolamento del Personale dell’Autorità²⁵, sul rispetto da parte di tutto il personale delle prescrizioni del PTPCT.

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge anticorruzione prevede che ciascuna Amministrazione nomini un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Le funzioni attribuite al Responsabile sono definite nella legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013, e sono state interessate da alcuni cambiamenti ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 oltre a specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013.

In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni, prima separate, di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT), che pertanto ha assunto l’attuale denominazione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il ruolo è stato complessivamente rafforzato, prevedendo che al RPCT siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, disponendo eventuali modifiche organizzative per la piena realizzazione di tali finalità²⁶. Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, con

²⁵ *“Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l’Ordinamento delle carriere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”*, adottato con delibera n. 27374 del 10 ottobre 2018, come modificato dall’Accordo negoziale del 29 novembre 2022. Il T.U.C. è stato pubblicato sul sito www.agcm.it in data 20 marzo 2023 e nell’edizione Speciale del Bollettino, Supplemento al n. 11/2023 del 20 marzo 2023.

²⁶ L. n. 190/2012, art. 1, c. 7. Il ruolo e le funzioni del Responsabile sono stati da ultimo precisate nel PNA2019, ed in particolare nell’Allegato 3 *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*. Nel PNA2022, con riferimento ai “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” si definisce il ruolo tra RUP e RPCT (cfr., par. 3.3).

La L. 30 novembre 2017, n. 179” *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha attribuito un ruolo particolare al RPCT.

delibera n. 26614 del 24 maggio 2017²⁷, è stata istituita la Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione, una posizione determinante e centrale.

Più precisamente è chiamato a:

- predisporre in esclusiva, essendo vietato l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione, il PTPCT e a proporlo, per l'adozione, all'organo di indirizzo;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sull'osservanza del PTPCT, verificarne l'efficace attuazione e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso ove siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi atti di corruzione;
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ciascun anno, all'Organismo Indipendente di Valutazione e Controllo Strategico e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e provvedere alla pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione;
- riferire sull'attività, nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o sia egli stesso a ritenerlo opportuno;
- provvedere sulle istanze di accesso civico semplice nonché sulle istanze di riesame in materia di accesso civico generalizzato.

5. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione

La scelta organizzativa di massima trasparenza e condivisione della conoscenza del patrimonio informativo interno caratterizza il *modus operandi* dell'Autorità fin dalla sua istituzione e negli anni si è dimostrata particolarmente efficace in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo. La strategia dell'Autorità prevede l'interlocuzione di una pluralità di soggetti a cui sono attribuiti ruoli e responsabilità diverse, chiamati a partecipare, a vario titolo, alla realizzazione delle strategie in materia di prevenzione della corruzione.

²⁷ La presenza della predetta Direzione è stata confermata anche nell'ambito della riorganizzazione da ultimo disposta dall'Autorità e descritta al paragrafo 5.

I principali interlocutori del RPCT sono i **Capi Dipartimenti, i Dirigenti e i Responsabili di Ufficio**, che, per le rispettive competenze, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio corruttivo, assicurano l’osservanza da parte del personale loro assegnato delle norme del Codice etico, prestando collaborazione al RPCT in fase di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme di comportamento, assicurano l’attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito dell’attività di *risk management*, coerentemente alla programmazione del PTPCT.

Il **personale**, che ricomprende tutti i soggetti che a vario titolo prestano la propria attività professionale presso l’Autorità:

- partecipa al processo di gestione del rischio nel momento della definizione delle misure di prevenzione;
- è tenuto ad osservare le misure contenute nel PTPCT²⁸;
- segnala al proprio Responsabile nonché al RPCT ogni situazione di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, e comunica ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;
- collabora con il RPCT ed assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nel reperimento e nella trasmissione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (*infra* Sezione IV).

Anche i **consulenti e collaboratori**, a qualsiasi titolo, dell’Autorità sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a conformare la propria condotta alle disposizioni del Codice etico e a segnalare situazioni di possibile illecito ed i casi di conflitto di interessi.

L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) dell’Autorità risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente. Verifica e valuta l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Svolge, inoltre, l’attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità. Nell’esercizio dei suoi compiti svolge il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la *Relazione sulla performance* e ne assicura la visibilità con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità.

Nell’ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, l’OVCS ha assunto un ruolo di rilievo a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 97/2016, che ha attribuito agli organismi indipendenti di valutazione nuove competenze soprattutto sotto il profilo di organo di raccordo tra le azioni di prevenzione della corruzione e le misure di *performance* individuali

²⁸ L. n. 190/2012, art. 1, c. 14: “(...) *La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (...)*”.

ed organizzative²⁹. A norma dell'art. 8bis della L. n. 190/2012, l'Organismo Indipendente di Valutazione e Controllo Strategico verifica, anche ai fini della validazione della *Relazione sulla performance*, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti strategico - gestionali e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre è chiamato a verificare i contenuti della Relazione annuale predisposta e trasmessa a cura del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Per le specifiche funzioni svolte dall'OVCS in materia di trasparenza amministrativa si rimanda all'apposita sezione del presente Piano (*infra* Sezione IV).

Nell'ambito delle misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, riveste particolare importanza l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione, del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante (Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante - RASA) nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012³⁰. Il nominativo del RASA deve essere inserito nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed indicato nel PTPCT³¹.

Conformemente alle suddette disposizioni, si rappresenta che anche nel 2025 le funzioni di RASA sono state conferite alla dott.ssa Antonietta Messina. Nel dettaglio, i dati AUSA sono stati recentemente aggiornati.

SEZIONE II - LA METODOLOGIA IMPIEGATA NELL'ANALISI DEL RISCHIO

6. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*)

La prevenzione della corruzione è un risultato che la legge 190/2012 ha inteso perseguire attraverso interventi di tipo "preventivo" ossia misure organizzative o comportamentali che si propongono di impedire che l'azione corruttiva venga posta in essere.

Il legislatore stesso, sia all'interno della legge 190/2012 sia attraverso previsioni ulteriori, ha direttamente provveduto a prescrivere una serie di misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi che ciascuna amministrazione è tenuta ad implementare (c.d. **misure generali**).

²⁹ Cfr. PNA 2019, par. 9 "Il ruolo degli OIV", pag. 32 e ss.

³⁰ D.L. n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge n. 221/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

³¹ Cfr. PNA 2019, parte IV, par. 8, pag. 104 e ss.; il PNA 2022 non contiene indicazioni diverse a tale riguardo.

L'implementazione delle misure generali non è però che uno degli interventi richiesti. La L. n. 190/2012 prevede infatti anche che ciascuna Amministrazione, attraverso l'elaborazione del proprio PTPCT fornisca una *“valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione”* con indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio³². Il processo di gestione del rischio non è infatti espressione di un mero adempimento formale, bensì sottende percorsi progettuali orientati a dare specificità al contesto organizzativo dell'Amministrazione in senso lato, per prevenire fenomeni *di mala gestio* e, allo stesso tempo, favorire la diffusione dell'etica pubblica, l'integrità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Ciò significa che ciascuna Amministrazione è chiamata ad effettuare una specifica attività di analisi e valutazione dei fenomeni corruttivi potenzialmente riferibili alle attività da essa svolte e a individuare l'insieme delle misure da porre in essere al fine di ridurre il rischio di effettivo accadimento degli stessi. L'obiettivo principale del PTPCT, una volta completata l'analisi dei rischi corruttivi cui l'attività di ciascuna amministrazione è esposta, è dunque quello di individuare - a fronte dei rischi corruttivi identificati – il modo più appropriato per implementare le misure generali di prevenzione della corruzione previste dalla legge per poi valutare quali altre misure specifiche sia opportuno introdurre in ragione delle peculiarità del rischio corruttivo cui la singola Amministrazione è esposta.

Come in proposito chiarito dall'ANAC, l'attività di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*) - il cui obiettivo ultimo è quello di favorire *“il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi”*³³ - si sviluppa in tre fasi:

1. **analisi del contesto**, esterno ed interno all'amministrazione;
2. **valutazione del rischio**;
3. **trattamento del rischio**.

La prima fase si propone di delineare in modo completo le caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione opera e dell'attività da essa svolta e in relazione alle quali potrebbero emergere rischi corruttivi; la seconda fase si propone di identificare ed analizzare i rischi valutandone anche il livello di probabilità (alto, medio, basso); la terza fase – del trattamento – è quella volta all'individuazione delle modalità di implementazione delle misure generali e specifiche di prevenzione dei rischi corruttivi individuati e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

³² L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. a).

³³ Cfr. PNA2019, Allegato 1 *“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”*, par. 1 *“Premessa”*, pag. 3.

7. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio riguarda l’analisi del contesto, effettuata sotto il profilo delle caratteristiche dell’ambiente in cui opera l’Autorità – contesto esterno – e dell’organizzazione interna – contesto interno.

7.1 Il contesto esterno. Il rapporto con gli *stakeholder*

L’analisi del contesto esterno mira ad evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Autorità opera possano favorire, anche solo potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno pone l’attenzione rispetto a due tipologie di attività: l’acquisizione dei dati rilevanti; l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L’analisi si svolge pertanto in relazione sia all’ambito territoriale di riferimento, sia ai rapporti con i portatori di interessi (*stakeholder*) che possono in qualche modo influenzarne l’attività.

Gli *Stakeholder*

I principali soggetti di mercato con cui interagisce l’Autorità sono le imprese, i consumatori, i loro rappresentanti legali e i rispettivi enti esponenziali.

Con riferimento al contesto esterno, l’ampio panorama di soggetti ha reso necessario un intervento regolatorio da parte dell’Autorità, cui è conseguita l’adozione di Regolamenti di procedura che disciplinano la partecipazione delle parti e dei terzi ai rispettivi procedimenti istruttori (v. infra). Considerata l’importanza del ruolo degli *stakeholder* per l’attività istituzionale, l’Autorità promuove frequenti occasioni di consultazione del mercato, sia di propria iniziativa sia in ragione del proprio ordinamento. L’Autorità ha da sempre adottato un sistema di ampia partecipazione, procedendo alla consultazione degli *stakeholder* nel caso in cui sia previsto dai regolamenti di procedura o quando intende adottare o modificare regolamenti, adottare linee guida (es. in materia di quantificazione delle sanzioni, di *compliance*) e ove ritenga utile acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, creando così i presupposti per una “regolazione condivisa”, con conseguenze in termini di maggiore certezza sull’applicazione delle norme e quindi di un migliore servizio ai cittadini.

Altra forma di partecipazione “informativa” e “formativa” è rappresentata dalla organizzazione di giornate di studio o *webinar* su temi di particolare rilevanza in ambito della tutela della concorrenza (es. rapporti con la tutela della salute, recepimento della direttiva appalti, liberalizzazioni e semplificazione amministrativa, problematiche derivanti dalla raccolta e detenzione di grandi volumi di dati – *big data*, ecc.) anche in collaborazione con le Università. Per quanto attiene la tutela del consumatore, l’Autorità organizza regolari incontri con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative volti ad illustrare interventi

specifici e ad acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Sono numerose, inoltre, le occasioni di cooperazione con le Autorità di regolazione, al fine di realizzare sinergie nell’ambito delle rispettive competenze, promuovendo la collaborazione attraverso lo scambio di pareri, segnalazioni o informazioni in materia di *enforcement*. Con molte di esse, inoltre, sono stati sottoscritti accordi di cooperazione.

Gli interlocutori istituzionali, ai fini dell’esercizio dei poteri di segnalazione e di resa di pareri di cui agli articoli 21, 21bis e 22 della L. n. 287/90, sono il Parlamento italiano, il Governo della Repubblica, le Regioni e gli altri Enti territoriali.

7.2 Il contesto europeo ed internazionale

Il quadro rappresentativo del contesto esterno in cui opera l’Autorità è completato dal panorama europeo e internazionale.

L’Autorità può contare su un forte *networking* nazionale ed internazionale, che rappresenta un capitale di conoscenze ed esperienze importantissimo per condividere decisioni di *enforcement*, garantire il coordinamento e la coerenza, combattere gli illeciti transfrontalieri, scambiare le *best practices*. Assumono un ruolo di centralità le azioni di cooperazione con la Commissione europea e di integrazione con le reti delle Autorità europee e internazionali in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori.

In materia di concorrenza, l’interazione con le altre Autorità di concorrenza si svolge in un quadro istituzionale e regolamentare caratterizzato dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, che ha creato un efficace sistema di *enforcement* basato su competenze parallele e flessibili della Commissione europea e delle Autorità nazionali. La Rete ECN (*European Competition Network*), che riunisce la Commissione europea e le autorità nazionali competenti (ANC) ad applicare le regole di concorrenza del Trattato, costituisce un *forum* privilegiato per la discussione degli indirizzi interpretativi, la circolazione dei modelli applicativi e *best practices* e lo scambio di informazioni tra le autorità partecipanti. I meccanismi di cooperazione tra autorità di concorrenza (ANC e Commissione UE) e di armonizzazione sostanziale e procedurale nell’attività di *enforcement* sono stati incrementati notevolmente dalla citata Direttiva 2019/1/UE dell’11 dicembre 2018 (cd. ECN+). L’Autorità aderisce anche alla rete ICN (*International Competition Network*), che rappresenta la quasi totalità delle Autorità pubbliche di concorrenza, nonché all’ECA e partecipa ai lavori del Comitato Concorrenza dell’OCSE e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), oltre ad aver maturato una lunga esperienza di cooperazione bilaterale con altre istituzioni preposte alla tutela di concorrenza.

In materia di tutela dei consumatori, in ambito UE la collaborazione fra Autorità si svolge nel contesto della rete del CPC (*Consumer Protection Cooperation*), istituito dal Regolamento (CE) n. 2006/2004 e oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/2394 che rafforza i poteri

delle Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori e la cooperazione tra le stesse e la Commissione. Sempre in ambito internazionale, l'Autorità ha proseguito la propria attiva partecipazione alle riunioni dell'ICPEN (*International Consumer Protection and Enforcement Network*), la rete mondiale tra Autorità di tutela dei consumatori.

Lo schema che segue riassume le categorie di soggetti che interagiscono, per ciascun ambito di competenza e con riguardo al contesto nazionale, europeo ed internazionale, con l'Autorità e che, pertanto, potrebbero influenzarne l'attività.

Ambiti di competenza	Soggetti che interagiscono con l'Autorità
Tutela della concorrenza	<ul style="list-style-type: none"> Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali, Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di concorrenza, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Tutela del consumatore	<ul style="list-style-type: none"> Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di tutela dei consumatori, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Analisi e vigilanza sulle situazioni di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali.
Attribuzione e verifica del rating di legalità	<ul style="list-style-type: none"> Imprese, studi legali, associazioni di categoria; Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria.

L'interazione con i soggetti sopra indicati, la numerosità e la frequenza di rapporti, nonché la rilevanza degli interessi sottostanti all'azione istituzionale dell'Autorità costituiscono i principali fattori di valutazione dell'incidenza del contesto esterno sul rischio corruttivo.

7.3 Il contesto interno - la mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno attiene ai profili legati all'organizzazione interna e alla gestione dei processi che potrebbero influenzare la sensibilità della struttura rispetto al rischio

corruttivo ed è volta a far emergere sia i profili delle responsabilità che il livello di complessità dell'amministrazione in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

In proposito, una puntuale descrizione della struttura organizzativa dell'Autorità è stata svolta ai paragrafi 3 e 4 del presente PTPCT, ai quali dunque si rinvia.

L'analisi del contesto interno può essere, a questo punto, completata attraverso l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi posti in essere dall'amministrazione (mappatura dei processi), che, come sottolineato nel PNA 2022, costituisce una parte fondamentale dell'analisi del contesto³⁴, ove per processo si intende “*una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)*”³⁵.

Tale attività rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo (*corruption risk management*), svolto secondo una precisa metodologia applicativa.

Sotto tale profilo, occorre premettere che a partire dal 2019 sono intervenute, ad opera dell'ANAC, nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, riportate in un apposito documento allegato al PNA 2019.

Tra gli elementi più rilevanti della predetta metodologia vi è l'introduzione di nuovi parametri di valutazione del rischio (cd. *key risk indicators*) non più associati ad una valutazione di natura “quantitativa” come nel metodo suggerito nel PNA 2013, ma a valutazioni di carattere “qualitativo” (v. *infra*). L'opportunità di procedere attraverso un'analisi dei rischi di tipo qualitativo è confermata anche nel PNA 2022³⁶, che nel riferirsi alle amministrazioni pubbliche tenute ad adottare i PTPCT chiarisce che esse “*continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate*”³⁷. In linea con i Piani già adottati negli anni precedenti, nei termini indicati si è dunque svolta anche la predisposizione del presente Piano.

L'attività di mappatura dei processi interni dell'Autorità ha previsto una prima fase di identificazione dei processi organizzativi dell'amministrazione, che sono confluiti in un elenco generale dei processi, raggruppati per categorie omogenee, precisamente la **Macro Area “Attività amministrative generali”** e **Macro Area “Attività istituzionali”**.

Operando una classificazione di “secondo livello”, i processi di ciascuna macro area sono stati ulteriormente raggruppati in “aree di rischio”, sotto il profilo delle competenze e degli *output* dei processi.

³⁴ PNA 2022, pag. 31.

³⁵ Cfr. PNA 2019, Allegato 1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”, par. 3.2 “*Analisi del contesto interno*”, pag. 12 e ss. Tali indicazioni possono ritenersi rilevanti ai fini della predisposizione del presente PTPCT, atteso che, come sottolineato nel PNA 2022, pag. 38: “*Le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità*”.

³⁶ Cfr. PNA 2022, Allegato 1 *Check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO*, pag. 3.

³⁷ Cfr. PNA 2022, pag. 38.

Nella Macro Area “Attività amministrative generali” sono state identificate le seguenti aree di rischio:

- *Reclutamento, amministrazione e gestione del personale;*
- *Amministrazione economica del personale;*
- *Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio.*

Nella Macro Area “Attività istituzionali” sono state identificate le seguenti aree di rischio, riferite ai processi svolti nei quattro ambiti di attività di AGCM:

- *Tutela della concorrenza;*
- *Tutela del consumatore;*
- *Rating di legalità;*
- *Conflitto di interessi.*

Alla classificazione in aree di rischio, è seguita – per taluni processi ed in base alle relative caratteristiche – una distinzione in sotto-processi, come rappresentato, quali dati di sintesi esemplificativi, nelle tabelle sottostanti relative ai processi e ai sotto-processi mappati della Macro Area “Attività amministrative generali”.

Area di rischio “ Reclutamento, amministrazione e gestione del personale ”		
PROCESSI		SOTTO - PROCESSI
1. Reclutamento del personale	1.1	Procedure concorsuali
	1.2	Procedure di selezione di stagisti
2. Progressioni di carriera	2.1	Avanzamenti di carriera
3. Gestione del rapporto di lavoro	3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore a eventi, attività accademica, assunzione di incarichi esterni)
	3.2	Aspettative, comandi e distacchi
	3.3	Procedimenti disciplinari
	3.4	Part-time, telelavoro, lavoro a distanza
4. Formazione e aggiornamento professionale del personale	4.1	Attività formativa

Area di rischio “Amministrazione economica del personale”	
PROCESSO	SOTTO - PROCESSI
1. Amministrazione economica del personale	1.1 Gestione delle presenze 1.2 Gestione della retribuzione 1.3 Missioni e rimborsi
Area di rischio “Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio”	
PROCESSI	SOTTO - PROCESSI
1. Procedure di acquisizione	1.1 Realizzazione dell’acquisizione secondo la modalità individuata 1.2 Conferimento di incarichi di consulenza
2. Fruizione del bene, servizio e lavoro	2.1 Gestione della fase esecutiva e pagamento

I processi mappati, con l’indicazione delle Unità organizzative prevalentemente coinvolte, sono stati rappresentati graficamente in una tabella che ha rappresentato il riferimento per la successiva attività di valutazione del rischio.

8. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata svolgendo tre tipologie di attività: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio. Vista la consequenzialità tra la fase di mappatura e quella di valutazione, la valutazione del rischio ha assunto quale parametro di riferimento il processo o, ove presente, il sotto-processo risultante dalla mappatura³⁸.

³⁸ In merito all’identificazione degli eventi rischiosi, nell’All. 1 al PNA2019 – utilizzabile, in base a quanto indicato nel PNA 2022, pag. 38, anche ai fini della predisposizione del presente Piano - si afferma che: “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l’intero processo o le singole attività di cui si compone il processo (...) Si ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi dell’intera attività dell’amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l’unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non sono necessariamente collegati a singole attività del processo.” (Cfr. par. 4.1 “Identificazione degli eventi rischiosi”, pag. 28 e ss.).

Identificazione degli eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente, potrebbero realizzarsi, sono stati individuati in base ad una valutazione delle peculiarità dei processi mappati e dei dati maturati dall’esperienza. A ciascuno di essi è stata associata una sigla - al fine di rendere più immediato il riferimento nella tabella di programmazione (cfr. Allegato 1 al presente PTPCT) – ed è stato predisposto un “Registro degli eventi rischiosi”.

Analisi del rischio: individuazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo

A seguito dell’analisi degli eventi rischiosi individuati in prima istanza sono stati definiti i “fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamento o fatti di corruzione”³⁹, indicati come “fattori abilitanti del rischio”. La tabella che segue rappresenta le attività sopradescritte.

REGISTRO DEI RISCHI		
EVENTO RISCHIOSO	CLASSIFICAZIONE	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
Distorsione di evidenze e rappresentazione della situazione in base a dati volontariamente falsati	CR1	Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza delle procedure di controllo
Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti che nei contenuti degli atti e/o documenti	CR2	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni o di documentazione
Divulgazione di informazioni riservate con conseguenze in termini di “incidente di sicurezza”.	CR3	Possibilità in astratto di pressioni esterne Inadeguatezza delle procedure di controllo

³⁹ Cfr. Allegato 1 al PNA2019, par. 4.2. “Analisi del rischio”, pag. 31 e ss., utilizzabile, in base a quanto indicato nel PNA 2022, pag. 38, anche ai fini della predisposizione del presente Piano.

<p>Posticipo dell'analisi di un'attività/procedimento al limite del termine utile previsto o, al contrario, contrazione dei termini di esecuzione.</p>	<p>CR4</p>	<p>Mancanza di chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza dei sistemi di controllo</p>
<p>Omissione delle attività di verifica e di controllo in termini di monitoraggio sull'efficiente ed efficace realizzazione delle specifiche attività (ad es. rispetto di specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc.).</p>	<p>CR5</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p>
<p>Alterazione delle procedure al fine di privilegiare un determinato soggetto, e/o di assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi a dati e informazioni.</p>	<p>CR6</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Inadeguatezza delle procedure di controllo</p>
<p>Presenza di interessi personali o di altra natura (professionali, finanziari) del soggetto preposto alla conduzione dell'attività in conflitto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR7</p>	<p>Conflitto di interessi</p>
<p>Mancanza di adeguata pubblicità e diffusione di documenti o informazioni. Situazione in cui le attività poste in essere e/o i documenti prodotti non sono adeguatamente resi pubblici, determinando in tal modo ambiti di opacità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR8</p>	<p>Situazioni che agevolano la mancata diffusione di informazioni creando ambiti di "opacità" dell'azione amministrativa (assenza di adeguati livelli di trasparenza)</p>

Individuazione del livello di esposizione al rischio

Al fine di ottenere una “stima” del livello di esposizione al rischio, l’analisi svolta è stata effettuata adottando il metodo indicato nel PNA 2019 - utilizzabile, in base a quanto indicato nel PNA 2022⁴⁰, anche ai fini della predisposizione del presente Piano - basato su criteri di tipo qualitativo che, rispetto all’approccio quantitativo, suggerito nel PNA 2013 e incentrato su “*analisi statistiche o matematiche per quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici*”⁴¹, utilizza parametri definiti “indicatori di stima del livello di rischio (*key risk indicators*)”.

In fase di applicazione, sono stati considerati gli indicatori suggeriti nell’Allegato 1 al PNA 2019, confermati, come si è visto, anche per il 2022, e precisamente:

1. Livello di interesse “esterno”	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che possono determinare un incremento del rischio
2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale tale da determinare un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, aumento del rischio poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
4. Opacità del processo decisionale	Riduzione del rischio in caso di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale
5. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Attuazione di misure di trattamento che si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

⁴⁰ Cfr. PNA 2022, pag. 38.

⁴¹ Cfr. All. 1 al PNA2019, pag. 33, nonché PNA 2022, pag. 38.

Ciascuno degli indicatori è stato valutato, compatibilmente alle peculiari caratteristiche ed al contesto organizzativo dell’Autorità, in base ai seguenti parametri statistici:

- dati sui precedenti giudiziari/sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- segnalazioni pervenute;
- ulteriori dati in possesso dell’amministrazione⁴².

La misurazione del livello di esposizione al rischio

Conformemente alle indicazioni dell’ANAC, il livello di esposizione del rischio è stato definito adottando una scala di misurazione ordinale, basata su tre parametri: **livello basso (B), livello medio (M), livello alto (A)**.

L’Allegato 1 al presente PTPCT riporta, in apposita colonna denominata “livello di esposizione al rischio”, il risultato dell’attività di misurazione del livello di rischio.

Ponderazione del rischio

La ponderazione, che è finalizzata a individuare i processi per i quali occorre una priorità di trattamento e, al contempo, a valutare l’opportunità di sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento con la previsione di nuove misure di prevenzione, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- le misure di prevenzione già adottate, la cui attuazione è confermata in quanto ritenute valide ed efficaci a ridurre il rischio corruttivo;
- il rischio residuo, ovvero il rischio che “*persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate*”⁴³.

9. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui sono individuate le misure di prevenzione, ovvero gli strumenti (attività, azioni programmate) ritenuti idonei, in base alle priorità rilevate, a ridurre il rischio di accadimento dei potenziali eventi corruttivi identificati.

L’individuazione delle misure di prevenzione comporta la programmazione operativa delle stesse, per le tre annualità coperte dal PTPCT.

10. La rappresentazione dell’attività di *risk management*: la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

L’attività del *risk management* è rappresentata graficamente nell’Allegato 1 denominato “*Tabella di programmazione delle misure di prevenzione*”.

⁴² Cfr. All. 1 PNA 2019, par. 4.2 “*Analisi del rischio*”, box 10, pp. 34-35 e ss. utilizzabile, in base a quanto indicato nel PNA 2022, anche ai fini della predisposizione del presente Piano.

⁴³ Cfr. All. 1 al PNA2019, par. 4.3. “*Ponderazione del rischio*”, pag. 36 e ss. utilizzabile, in base a quanto indicato nel PNA 2022⁴³, anche ai fini della predisposizione del presente Piano.

La tabella è suddivisa in tre settori che riportano:

1. la mappatura dei processi (processo, sotto processo, principali uffici coinvolti);
2. la valutazione dei rischi (descrizione del fattore abilitante del rischio, gli eventi rischiosi, il livello di esposizione al rischio ottenuto dall'attività di valutazione), operata entro i tre livelli Basso, Medio, Alto;
3. il trattamento dei rischi, che include l'indicazione delle misure di prevenzione specifiche con la relativa programmazione entro un arco triennale e le misure di prevenzione generali attuate con riferimento al singolo processo.

11. Monitoraggio del processo di gestione del rischio

Il monitoraggio è una leva strategica fondamentale nel sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, in quanto consente di verificare la congruità, sostenibilità e adeguatezza delle misure programmate, e di affrontare le eventuali criticità nell'attuazione delle predette misure⁴⁴. La programmazione delle attività e delle misure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi descritte nel PTPCT prevede un'attività di monitoraggio sul rispetto delle misure adottate, svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la costante collaborazione dei Responsabili delle diverse unità organizzative, cui compete il controllo delle misure alle stesse indirizzate, secondo quanto indicato nell'all. 1, “*Tabella di programmazione delle misure di prevenzione*” del PTPCT.

A tal fine, i Responsabili delle diverse unità segnalano anche eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato o criticità rilevate in fase di applicazione di singole misure, al fine di poter intervenire tempestivamente. Laddove emergano criticità, il RPCT può procedere all'eventuale riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, proponendo l'integrazione delle misure introdotte con misure ulteriori e più adatte al contesto. Al termine di ciascun anno, le risultanze dell'attività di monitoraggio, sono descritte nella Relazione che il RPCT presenta, a norma dell'art. 1, comma 14, L. n. 190/2012, al Collegio a cadenza annuale, unitamente alla scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC dove i dati sono indicati in forma sintetica.

Con riferimento all'anno 2025, non sono state rilevate criticità applicative, tali da suggerire ulteriori analisi o interventi, né in relazione alle misure di carattere generale⁴⁵ né con riferimento alle misure di prevenzione specifiche. Si era già intervenuti nel 2023 su alcune misure al fine di adattarle al mutato contesto normativo. In particolare, il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, ad opera del D. Lgs. n. 24/2023 ha reso opportuna l'adozione di una nuova procedura di gestione del *whistleblowing* interno (*infra* par 13.4). Inoltre il processo di digitalizzazione in materia di contrattualistica pubblica - secondo quanto previsto dal nuovo

⁴⁴ Cfr. sul punto il PNA 2022, pag. 39 ss.

⁴⁵ Cfr., sul punto, quanto illustrato anche *supra* al par. 9 in sede di esame delle diverse misure di tipo generale.

Codice dei contratti pubblici⁴⁶ - nonché le modifiche apportate al correttivo dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, ivi compresi gli eventuali orientamenti che delibererà in materia ANAC (oltre a quelli già elaborati dal PNA2023), potrebbe rendere necessario un affinamento delle misure sul fronte delle procedure di acquisto.

SEZIONE III - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IMPLEMENTATE DALL'AUTORITÀ

12. Misure di prevenzione generali e specifiche

Il sistema di azioni finalizzate a prevenire fenomeni corruttivi si traduce nella previsione di specifiche attività definite “misure di prevenzione della corruzione”.

Sotto il profilo applicativo le misure di prevenzione si distinguono in due categorie:

- **misure generali**, previste dalla legge (cfr., in particolare, la L. n. 190/2012) e dunque obbligatorie, nonché dotate di portata trasversale sull'amministrazione;
- **misure specifiche**, elaborate a livello decentrato da ciascuna amministrazione, intese come misure organizzative ed attività ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti specificamente correlati all'attività dell'amministrazione interessata. L'individuazione delle misure specifiche presuppone lo svolgimento di un'attività di gestione del rischio che abbia evidenziato rischi di corruzione specifici da contrastare con misure *ad hoc*, rispondenti al peculiare contesto organizzativo di ciascuna amministrazione (cd. attività di *risk management*)⁴⁷.

13. Le misure di prevenzione generali

Le misure di prevenzione generali attuate dall'Autorità, compatibilmente con il proprio ordinamento, le funzioni e l'organizzazione, sono rappresentate nel presente paragrafo. Al fine di contestualizzare le misure alla specifica realtà dell'Autorità, per ciascuna di esse è offerto un sintetico quadro introduttivo, cui segue la descrizione delle modalità di attuazione e un sintetico consuntivo dell'anno 2025 e fino all'adozione del presente Piano⁴⁸.

Per una più completa rappresentazione si rimanda alla Relazione annuale del RPCT, predisposta a norma della L. n. 190/2012, art. 1, comma 14 e pubblicata sul sito internet istituzionale, nella Sezione “*Autorità trasparente – Altri contenuti - corruzione*”.

⁴⁶ D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

⁴⁷ Sulla distinzione delle misure di prevenzione, cfr. PNA2019, Parte III, “*Premessa*”, pag. 35.

⁴⁸ L'opportunità di tener conto dei risultati del monitoraggio effettuato sull'attuazione delle misure di prevenzione anche in sede di elaborazione del PTPCT è sottolineata nel PNA 2022 (Sez. 5).

13.1 La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno dei più importanti strumenti posti a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

La trasparenza - come descritto più nel dettaglio nella sezione IV - assume una connotazione del tutto “trasversale” e, nel delinearsi quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, svolge un significativo ruolo di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi e promuove l'integrità nelle Pubbliche Amministrazioni.

In tale ambito si inserisce, infatti, la portata più incisiva dell'intervento normativo dettato dalla legge delega n. 190/2012 e, dal decreto attuativo, D.Lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (cd. decreto trasparenza), che ha esteso ulteriormente la portata della trasparenza amministrativa. Essa è pertanto da annoverare tra le misure di prevenzione generali in quanto strumentale alla prevenzione della corruzione, alla promozione dell'integrità e della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Tali principi sono stati confermati anche dalla sentenza 2 aprile 2020, n.10 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riferimento all'istituto dell'accesso civico generalizzato.

In materia di trasparenza la pubblicazione “proattiva” diventa, tra l'altro, uno strumento di promozione della diffusione di informazioni di carattere generale che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il principio di trasparenza si pone, anche, quale strumento necessario per favorire una efficiente gestione economico-finanziaria e organizzativa dell'Amministrazione, essenziale per rafforzare l'*accountability* nel management pubblico. Adempiendo alle previsioni del D.Lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act - FOIA*)⁴⁹, intervenuto a modificare alcune disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, le azioni precipuamente finalizzate alla trasparenza – originariamente previste in un apposito documento denominato “*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)*” - sono state incluse nel presente Piano, nella Sezione III “Trasparenza”.

13.2 Il Codice etico e di condotta dell'Autorità

Il Codice etico e di condotta del personale dell'Autorità, emanato sin dal 1995, costituisce una delle più rilevanti misure di prevenzione della corruzione di portata generale, in quanto

⁴⁹ D.Lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati al rafforzamento dei principi fondanti della legalità. I Codici etici e di comportamento, unitamente ai “Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, svolgono infatti un ruolo rilevante nella strategia di prevenzione della corruzione delineata dalla Legge n. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), in quanto definiscono le regole di comportamento del personale dipendente e di tutti gli altri soggetti destinatari della disciplina al fine di orientare le PP.AA. alla cura dell’interesse pubblico e alla tutela dell’integrità. La novella legislativa ha comportato una “rivisitazione” dell’impianto regolamentare dei Codici etici preesistenti (anche del Codice etico dell’Autorità) attraverso l’integrazione di previsioni dettagliate in materia di conflitto di interessi.

Il Codice etico e di condotta del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da ora “*il Codice*”) modificato nel corso degli anni e recentemente novellato con deliberazione del 14 marzo 2023⁵⁰ - pur tenendo conto della *mission* e dello specifico regime normativo cui l’Autorità è sottoposta in virtù delle previsioni della L. n. 287/90, si ispira anche alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62⁵¹ “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” (cd. codice di comportamento generale) e delle Linee Guida ANAC di cui alla Deliberazione n. 177/2020. Il Codice opera in modo trasversale all’interno dell’amministrazione, indirizzandosi a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, al personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni, nonché, per le parti compatibili, ai consulenti e collaboratori che operano a vario titolo con l’Autorità, e ai collaboratori di imprese fornitrice. Diverse previsioni del Codice si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale⁵².

Le regole di comportamento che connotano il *Codice* richiedono di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, e di operare nel rispetto della legge, perseguitando l’interesse pubblico, senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui si è titolari. E’ richiesto altresì di rispettare i principi di integrità, correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dall’accettare regali o altre utilità da soggetti interessati all’attività dell’Autorità.

⁵⁰ Nella propria riunione del 14 marzo 2023, l’Autorità ha adottato il Codice etico e di condotta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 ter della legge n. 287/90, introdotto dal D. Lgs. n. 185/2021 - di attuazione della direttiva (UE) n. 1/2019 (c.d. direttiva ECN plus). Ai sensi della citata disposizione, l’Autorità “*adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interesse e le relative sanzioni*”.

⁵¹ Il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato recentemente novellato con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

⁵² Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14.

I dipendenti sono chiamati inoltre a svolgere i propri compiti orientando l'azione amministrativa al conseguimento di livelli di massima economicità, efficienza ed efficacia, senza pregiudicare la qualità della performance lavorativa e, conseguentemente, il raggiungimento dei risultati.

Nel *Codice* sono previsti precisi vincoli comportamentali in caso di svolgimento di attività extra – istituzionali, nonché, a garanzia del principio di imparzialità, obblighi di comunicazione e astensione in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse oltre a molteplici altri obblighi di comunicazione preventiva - concernenti l'attività pregressa del dipendente e i legami con soggetti potenzialmente interessati dall'attività dell'ufficio di appartenenza - volti a evitare il formarsi stesso di situazioni di eventuale conflitto (l'argomento è ripreso al paragrafo che segue).

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse, per conoscenza, al RPCT agevolando, in tal modo, l'attività di vigilanza cui lo stesso è preposto.

Una specifica disposizione⁵³ del *Codice* attiene alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e prevede che il dipendente debba rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT; egli deve prestare la sua collaborazione al RPCT e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 185/2021, sono previste norme a garanzia dell'indipendenza e imparzialità, nonché precisi obblighi di comportamento in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e stringenti vincoli sullo svolgimento di attività extra – istituzionali.

In particolare, è sancito che l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I membri e il personale dell'Autorità svolgono i loro compiti ed esercitano i loro poteri in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dal Governo o da altri soggetti pubblici o privati nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri. I membri e il personale dell'Autorità si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o con l'esercizio dei loro poteri. Nel Codice si prevede inoltre che il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. Gli effetti della rilevanza disciplinare delle regole di condotta si pongono in linea

⁵³ Art. 14 (“Prevenzione della corruzione e trasparenza”) del Codice etico.

con gli stessi obiettivi di prevenzione della corruzione perseguiti dal *Codice*. Bisogna considerare comunque le altre possibili ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel *Codice* dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa

Nel 2025, non sono emerse situazioni di possibile violazione del Codice e si è confermato il *trend* positivo circa l'effettiva e corretta applicazione degli obblighi comportamentali e delle comunicazioni ivi previste. L'efficiente funzionamento del flusso di comunicazioni interne dallo stesso Codice richieste, si è rivelata, tra l'altro, molto rilevante, anche per l'attività di controllo svolta dal RPCT sull'adempimento delle norme del citato Codice.

13.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti e l'attuazione da parte dell'Autorità

La L. n. 190/2012 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti e istituti finalizzati a garantire l'imparzialità della condotta del dipendente pubblico che, ove intaccata da interessi di natura privata, potrebbe essere causa di situazioni di conflitto di interessi, oltreché di soggetti esterni che vengono, a vario titolo, a contatto con l'amministrazione.

L'attenzione posta dal legislatore verso l'istituto del conflitto di interessi - inteso quale situazione o condotta, anche omissiva, in cui venga minato, nell'ambito del perseguimento di funzioni pubbliche, il corretto agire amministrativo - per violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, si ravvisa nell'individuazione del conflitto tra le principali cause di *maladministration*. Al fine di contrastare tale fenomeno, sia sotto il profilo di situazioni concrete che a livello potenziale, la L. n. 190/2012 reca varie disposizioni che hanno inciso su molteplici aspetti relativi a situazioni in cui possono trovarsi sia il personale interno sia soggetti esterni all'amministrazione.

Sono state previste norme *ad hoc* relative al sistema autorizzatorio per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, al conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, al conferimento di particolari incarichi (commissari di concorso per il reclutamento del personale, commissari di gara nelle procedure di acquisizioni, incarichi relativi alla gestione di risorse finanziarie), e alle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di particolari incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati in regime di controllo pubblico⁵⁴. A queste si aggiunge la misura della rotazione del personale che, pur mantenendo l'originaria natura di misura organizzativa, ha acquistato ulteriore valore di misura di prevenzione.

⁵⁴ La tipizzazione di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice è stata introdotta dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*

Con riferimento alle situazioni sopra esposte, l’Autorità ha adottato misure *ad hoc*, specificate nei paragrafi che seguono.

13.3.1. Le misure di gestione del conflitto di interessi

Con riferimento alle misure di gestione dei conflitti di interesse, il Codice etico e di condotta del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevede, come si è accennato nel paragrafo che precede, sia obblighi specifici di comunicazione e astensione destinati ad operare nelle situazioni di possibile conflitto, sia obblighi di comunicazione delle attività pregresse all’assegnazione all’ufficio e delle relazioni potenzialmente rilevanti, che si propongono di inibire ab origine il formarsi di situazioni di conflitto, considerate tra le principali cause di malagestio. Tali misure si estendono a tutto il personale dell’Autorità.

Nel dettaglio, l’art. 6 “*Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione*”, prevede l’obbligo del dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di informare il proprio responsabile dell’ufficio, l’amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: (i) se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti; (ii) se tali rapporti siano intercorsi (o intercorrano) con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio di assegnazione, limitatamente alle pratiche affidate al dipendente. È previsto inoltre l’obbligo di comunicare all’amministrazione, e per conoscenza al RPCT, anche: (i) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porre il dipendente in una situazione di conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; (ii) i legami di parentela o affinità con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio; (iii) l’appartenenza ad associazioni o altre organizzazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con l’attività dell’ufficio di assegnazione.

Il dipendente, inoltre, deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti “dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. Ove ricorrono le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione al responsabile dell’ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell’ufficio decide sull’astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale.

Nel corso del 2025, il RPCT ha ricevuto numerose comunicazioni ai sensi dell’art. 6 del Codice, anche a seguito all’incardinamento nei ruoli del nuovo personale assunto nel corso dell’anno; dall’attività di monitoraggio della misura considerata non sono risultate all’RPCT criticità.

13.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate

Lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti e di chi opera all'interno dell'Autorità è caratterizzato da una disciplina particolarmente rigorosa e limitativa, a garanzia dell'imparzialità e indipendenza dell'ente e volta ad evitare il rischio di potenziale conflitto di interessi tra l'attività svolta ed eventuali interessi contrapposti derivanti dall'attività extra - istituzionale.

La legge istitutiva dell'Autorità prevede un regime di incompatibilità assoluta per il Presidente ed i Componenti, che a norma dell'art. 10 “*non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato*”⁵⁵.

Con riferimento ai dipendenti, la disciplina relativa allo svolgimento di attività o all'attribuzione di incarichi extra-istituzionali è particolarmente rigorosa, in ragione dell'importanza di assicurare l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato.

La L. n. 287/1990 prevede che, con riferimento al personale in servizio presso l'Autorità, è “*in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali*”⁵⁶.

Limiti stringenti sono previsti per il personale nel “*Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'Ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” (TUC), difatti all'art. 7 “*Divieti e incompatibilità*”, si prevede un espresso divieto ai dipendenti di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati. L'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni si configura quale misura temporanea ed eccezionale. Il dipendente può essere infatti unicamente autorizzato, per un periodo d tempo determinato, ad esercitare attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, che non incidano negativamente sul servizio. E' vietato svolgere ogni attività comunque contraria alle finalità dell'Amministrazione o incompatibile con i doveri di Ufficio. La procedura di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è regolata da ordini di servizio del Segretario Generale. Gli incarichi autorizzati *ex art. 7 TUC* sono pubblicati, a cadenza trimestrale, nella Sezione “*Autorità Trasparente*” del sito dell'Autorità. Nel 2025 e fino all'adozione del presente Piano, non risultano all'RPCT violazioni dei divieti stabiliti *ex lege* né casi di svolgimento, senza la preventiva necessaria autorizzazione, di attività extra istituzionali.

⁵⁵ L. n. 287/1990, art. 10, comma 3.

⁵⁶ L. n. 287/1990, art. 11, comma 3.

13.3.3 L'attuazione della disciplina sulla inconferibilità e le incompatibilità per particolari incarichi

L'impianto normativo introdotto dal D.Lgs. n. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* prevede che le amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice, debbano effettuare controlli finalizzati ad accertare la insussistenza di situazioni di inconferibilità⁵⁷ e di incompatibilità dei soggetti interessati. A tal fine, ai sensi del predetto decreto i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, prima dell'assunzione dell'incarico conferito devono rilasciare una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di inconferibilità e una dichiarazione relativa all'insussistenza della causa di incompatibilità, impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. Le prescritte dichiarazioni disciplinate dall'art. 20, del D. Lgs n. 39 del 2013 in permanenza dell'incarico devono essere presentate a cadenza annuale.

In particolare, l'**inconferibilità** è da intendersi come una causa preclusiva, permanente o temporanea, al conferimento di un incarico dirigenziale o amministrativo di vertice e non può essere sanata.

L'**incompatibilità** comporta l'obbligo, per il soggetto a cui viene conferito l'incarico, di scegliere a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo. In caso di svolgimento di uno degli incarichi previsti dalle norme di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in situazioni di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorsi quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del RPCT. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge incompatibili tra loro⁵⁸.

⁵⁷ In particolare, l'inconferibilità si prevede per coloro che:

“i) abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
ii) abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; iii) -abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione”.

⁵⁸ L'art. 20, comma 5 prevede che la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di incarichi per un periodo di cinque anni.

Le dichiarazioni ex art. 20, del D. Lgs. n. 39/2013 sono pubblicate sul sito istituzionale – sezione “ Autorità Trasparente” – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Il RPCT vigila sulla corretta applicazione della misura e verifica la pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale.

Nel corso del 2025 sono stati conferiti, all’interno dell’Autorità, nuovi incarichi di tipo dirigenziale e amministrativo, anche apicale, cui hanno puntualmente fatto seguito le dichiarazioni sopra descritte. Il Monitoraggio condotto dal RPCT non ha evidenziato criticità o modifiche relative alla misura considerata.

13.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d’ufficio

La L. n. 190/2012 ha aggiunto all’impianto normativo del D.Lgs. n. 165/2001 l’articolo 35bis rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*” che prevede la preclusione del conferimento di specifici incarichi a coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale⁵⁹.

Pur essendo l’ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dunque non riferibile all’Autorità, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina, l’AGCM attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di unità organizzative.

Nel 2025 e fino all’adozione del presente Piano, non sono risultate all’RPCT criticità applicative in relazione alla predetta misura.

13.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantoufle-revolving doors*)

Un ulteriore strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi è costituito dal regime delle incompatibilità successive che si affiancano e aggiungono ai meccanismi di “inconferibilità” e di “incompatibilità” previsti dal D.lgs. n. 39/2013 al fine di neutralizzare possibili situazioni di conflitti di interesse, nello svolgimento delle funzioni e conferimento di incarichi attribuiti ai dipendenti pubblici e salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

In questo specifico ambito per i membri ed i funzionari dell’Autorità trova applicazione esclusivamente la disciplina speciale prevista dal comma 3-ter dell’art. 10, della legge 10

⁵⁹ Delitti contro la pubblica amministrazione.

ottobre 1990, n. 287, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 185.

Questa disposizione, come anticipato, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che tratta, fra l’altro, proprio il tema dell’indipendenza dei membri e dei funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato presenti nei vari Stati membri, con l’obiettivo di garantire una tutela anche nel settore dei potenziali conflitti di interessi.

L’art. 4, lett. c) della direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale ai sensi della quale i funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato nazionali *“si astengano dall’intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l’esercizio dei loro poteri ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi”*.

In attuazione di questa disposizione di armonizzazione, il legislatore nazionale, con l’adozione del D.Lgs. n. 185 del 2021, ha inserito nel corpo dell’articolo 10 della legge n. 287/1990 il seguente comma 3-ter: *“L’Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell’Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l’Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli”*.

In tema di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di incompatibilità successiva, dunque, ai componenti e al personale dell’Autorità trova applicazione la norma contenuta al comma 3-ter dell’art. 10 della n. 287/1990, siccome norma speciale, dedicata espressamente ed in via esclusiva all’Autorità. Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, i Componenti dell’AGCM - nonché quelli della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - alla cessazione dall’incarico, *“non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni”*.

Infine, l’Autorità ha adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantoufle* nell’ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che

ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM. Nel 2025, al pari degli anni precedenti, non risulta all'RPCT che vi siano state violazioni della misura di prevenzione del c.d. *pantoufle* o dell'incompatibilità successiva.

13.3.6 La rotazione del personale

La L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti e funzionari.⁶⁰

La rotazione del personale- anche annoverata dalla L. n. 190/2012 tra le misure generali di prevenzione della corruzione - è stata adottata dall'Autorità , sin dal 2014 con“Piano di rotazione degli incarichi”, in cui sono stati definiti i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, che tiene conto delle peculiari funzioni e della specifica *expertise* professionale (in taluni settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio. La rotazione, quale misura preventiva, deve trovare comunque un necessario contemperamento con il principio di continuità dell'azione amministrativa che implica la necessità di garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare l'irrinunciabile principio di efficienza. In sede di attuazione della rotazione, particolare attenzione è riservata anche ad altri parametri come la formazione, l'anzianità, la complessiva esperienza lavorativa del dipendente e le particolari esigenze organizzative correlate allo svolgimento delle diverse attività. Nel rispetto dei parametri indicati, l'Autorità fa ampio e sistematico ricorso all'istituto della rotazione ordinaria del personale sia con riferimento alle posizioni dirigenziali e di responsabilità, sia con riferimento ai funzionari e agli operativi.

Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità⁶¹ – adottato in data 25 ottobre 2022 -, ha definito l'attuale assetto organizzativo interno. Come già indicato (*infra* § 1.3.3.3) nel 2025 è avvenuta una rotazione di alcune posizioni dirigenziali.

Inoltre, con delibera Agcm del 22 dicembre 2025, sono stati assegnati per il 2026 numerosi incarichi di responsabilità, all'esito di una procedura di valutazione comparativa che ha riguardato 43 posizioni dirigenziali o equiparate ed è stata effettuata una ulteriore rotazione degli incarichi.

⁶⁰ Cfr. PNA 2019, parte III, par. 3 “PTPCT e rotazione “ordinaria”, pag. 74 e ss. All'argomento è dedicato l'Allegato 2 al PNA 2019, “La rotazione “ordinaria” del personale”.

⁶¹ Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità (*infra* par. 3).

13.4 Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)

L'introduzione di appositi sistemi di protezione, da eventuali misure ritorsive, del dipendente che segnala illeciti appresi durante l'espletamento della propria attività lavorativa (cd. *whistleblower*), costituisce una tipica misura di contrasto ai fenomeni corruttivi, in quanto strumento capace di agevolare l'emersione di attività illecite già avvenute o in fase di svolgimento.

La materia che interessa ha per lungo tempo trovato la sua disciplina all'interno dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001, che, oltre ad avere introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano uno speciale regime di tutele riservato ai *whistleblowers*, ha richiesto l'attivazione di canali di ricezione e gestione delle segnalazioni gestiti all'interno alle amministrazioni, affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e destinati ad affiancare gli appositi canali esterni di denuncia, rappresentati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalle competenti autorità giudiziarie.

Il D. Lgs. n. 24/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato il citato art. 54-*bis*, del D.lgs. n. 33/2013 e avviato un processo di riforma che, in buona sostanza, si colloca nel solco della precedente disciplina dell'istituto⁶², sia pure con alcuni correttivi che prevedono l'ampliamento del novero dei soggetti tutelabili e il rafforzamento dei canali di denuncia dei segnalanti.

Tra questi si conferma – oltre al canale esterno affidato alla competenza dell'ANAC – l'indispensabilità di canali interni di segnalazione degli illeciti, che, in linea con le previsioni del d. lgs. n. 165/2001, nelle pubbliche amministrazioni restano affidati ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e devono assicurare adeguati meccanismi di protezione dell'identità dei denuncianti e dei contenuti delle denunce da essi formulate, garantendo, al contempo, un tempestivo riscontro in merito ai fatti segnalati.

Attuazione della misura

L'Autorità, al momento dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 24/2023, si era già da tempo dotata di un proprio canale interno di segnalazione al RPCT destinato ai *whistleblowers*, disponendo altresì, a fronte delle linee guida in proposito fornite dall'ANAC, l'attivazione di una piattaforma informatica di segnalazione destinata ai *whistleblowers*, attraverso l'utilizzazione del sistema *open source* messo a disposizione dalla stessa ANAC, in quanto particolarmente adatto a garantire una appropriata protezione dell'identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi formulate.

⁶² In linea con quanto previsto dall'art. 54 bis d. lgs n. 165/2001, il *whistleblower* è protetto da eventuali misure ritorsive che possano essere disposte nei suoi confronti a causa della segnalazione da esso avanzata e ha diritto a che la sua identità resti protetta e non sia svelata all'esterno se non nei casi strettamente previsti dalla legge (cfr. art. 12 d. lgs n. 24/2023).

A fronte della riforma dell’istituto intervenuta nel corso del 2023, tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023, l’Autorità ha adottato la **Comunicazione** che definisce la nuova procedura interna di segnalazione al RPCT riservata ai *whistleblowers*.

La nuova procedura prevede tra l’altro la possibilità di trasmettere le segnalazioni mediante piattaforma informatica, sistema particolarmente adatto ad assicurare la protezione dell’identità dei segnalanti e dei contenuti delle segnalazioni da essi presentate inclusa l’identità dei segnalati.

La procedura di segnalazione può essere attivata dai dipendenti dell’Autorità o dagli altri soggetti ad essi equiparati dall’art. 3 del d. lgs. n. 24/2023.

A seguito della trasmissione della segnalazione, il *whistleblower* riceve pronta conferma del suo ricevimento e ha diritto ad avere un riscontro sugli esiti dalla stessa prodotti entro i successivi tre mesi.

L’esame della segnalazione prevede una valutazione preliminare e una eventuale istruttoria - il cui avvio è comunicato al *whistleblower* - volta a verificare la fondatezza di quanto sostenuto dal denunciante. Terminato l’esame della segnalazione, nel caso in cui la stessa non risulti manifestamente infondata, il RPCT trasmette gli atti al Segretario Generale per i dovuti adempimenti interni e/o si adopera al fine della trasmissione della segnalazione alla competente autorità giudiziaria o all’ANAC informandone il Segnalante. L’identità del *whistleblower* è tenuta riservata nei termini previsti dal D. Lgs. n. 24/2023.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione prodotta viene svolto nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679, dei D. Lgs. nn. 196/2003 e D. Lgs. n. 51/2018 e del D. Lgs. n. 24/2023.

La documentazione inherente alla segnalazione viene conservata per il tempo necessario al trattamento della stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della stessa procedura, assicurando le garanzie di riservatezza previste dall’art. 14, del D. Lgs. n. 24/2023.

Una descrizione puntuale della procedura è riportata all’interno del sito dell’Autorità, nel quale i soggetti interessati trovano anche le informative relative ai trattamenti dei dati personali correlati all’esame delle segnalazioni prodotte nonché alle tutele accordate ai *whistleblowers* e alle possibilità di accesso al canale esterno di segnalazione di competenza dell’ANAC da essi attivabile.

I contenuti della procedura di segnalazione come *whistleblower* e le modalità per attivarla sono altresì pubblicizzati attraverso la rete intranet e informative anche individuali destinate ai soggetti interessati.

Con riferimento ai canali interni di segnalazione degli illeciti ANAC ha approvato, in via preliminare, nella seduta del 6 novembre 2024 uno schema di “*Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, di cui è stata disposta la consultazione

pubblica⁶³, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e dar conto del monitoraggio sullo stato di attuazione dell’istituto condotto nel 2023.

Nel 2025 e fino alla pubblicazione del presente Piano non risultano pervenute denunce di *whistleblowers*.

13.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale è considerata tra i più rilevanti strumenti di prevenzione della corruzione, in quanto rappresenta il mezzo maggiormente idoneo a rendere più consapevoli coloro che svolgono a vario titolo attività nell’ambito dell’amministrazione, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo, l’attività formativa è strumentale a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché favorire l’emersione di illeciti o di *mala gestio*.

In particolare, la L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione⁶⁴.

Attuazione della misura

L’Autorità ha organizzato, sin dai primi anni di attuazione delle attività di prevenzione della corruzione, specifiche attività formative. A tal fine, si è avvalsa delle competenze e della collaborazione della SNA nei primi anni di applicazione della disciplina. Dal 2018 le attività di formazione in tema di etica e legalità sono svolte dalla stessa Autorità, mediante seminari di approfondimento organizzati dal RPCT⁶⁵ nella modalità *in house* ed hanno riguardato i seguenti ambiti:

- i) *Trasparenza*, anche con riferimento alle *"Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell’Autorità"*, redatte dal RPCT;
- ii) *Obblighi di astensione e incompatibilità successiva di cui al D.Lgs. n. 185/2021*;

⁶³ Per lo schema di *“Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”* è stata disposta la consultazione pubblica sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal 7 novembre 2024 al 9 dicembre 2024.

Con riferimento al canale esterno di segnalazione degli illeciti, l’ANAC ha emanato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

⁶⁴ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b).

⁶⁵ Sotto tale profilo, il PNA 2019 sottolinea l’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi *in house* (Parte III, par. 2 *“PTPCT e formazione”*, pag. 72 e ss.).

iii) *Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPCT”)* 2022-2024;

iv) *Codice etico e di condotta del personale dell’AGCM con un focus sul conflitto di interesse;*

v) *Trasparenza - con riferimento all’istituto dell’accesso civico semplice e generalizzato - profili distintivi in un’ottica interdisciplinare con le altre forme di accesso istruttorio e difensivo.*

vi) *Whistleblowing interno e internazionale, con una precipua analisi del canale interno adottato dall’Autorità per la procedura di segnalazione degli illeciti attraverso piattaforma informatica, un focus sulla giurisprudenza più innovativa e rilevante nel più ampio ambito delle misure di prevenzione generali della corruzione contenute nel “PTPCT” 2024-2026.*

Nel corso del 2025, il RPCT e il personale della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (“DPCOT”) hanno tenuto un seminario formativo sul “*conflitto di interesse*”, con un *focus* sulla giurisprudenza, gli atti e orientamenti di *soft law* assimilabili alle previsioni di cui all’art. 6 del Codice etico e di condotta del personale dell’AGCM, degli artt. 6 e ss. del d.P.R. n. 62/2013, nonché delle previsioni di cui all’art. 6-bis della L. 241/1990. Una parte specifica del seminario è stata dedicata agli orientamenti in materia di conflitto di interessi nella contrattualistica pubblica e in ambito UE.

Il RPCT e il personale della Direzione (“DPCOT”) hanno seguito, come da prassi, una intensa e variegata attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza - anche con riferimento alla privacy - organizzata da ANAC, Università e, Agenzie di formazione accreditate. Tra le attività formative si segnalano la presentazione di Transparency International Italia su “*l’Indice di percezione della Corruzione 2024*” dell’11 febbraio 2025; un Corso di perfezionamento universitario in “*Anticorruzione*” (44 ore); il seminario del dicembre 2025 presso il Tar lazio “*Ri-lettura e profili inediti*” in materia di contrattualistica pubblica e anticorruzione, la Giornata degli RPCT organizzata da Anac il 26 gennaio 2026, oltre ai seminari tenuti dall’RPD per i profili inerenti la Trasparenza.

13.6 I patti di integrità negli affidamenti

La L. n. 190/2012 ha previsto che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara⁶⁶. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato da *Transparency International* e si caratterizza per essere un deterrente contro la corruzione in un ambito, quello degli appalti pubblici, considerato tra i settori maggiormente esposti al rischio corruttivo. La misura è stata da sempre approfondita sotto il profilo applicativo nei PNA, e la sua rilevanza tra le azioni di prevenzione di fenomeni corruttivi è stata confermata nel PNA2019.⁶⁷ Ad ulteriore rafforzamento della misura, si

⁶⁶ L. n. 190/2012, art.1, c. 17.

⁶⁷ Cfr. PNA 2019, Parte III, par. 1.9 “*I patti d’integrità*”, pag. 70 e ss.

richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-425/14, in cui è stato affermato che “*la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione* (punto 28)”.

Attuazione della misura

L’Autorità ha adottato, sin dall’agosto 2018, un Patto di integrità che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, (per importo pari o superiore a 5000,00 euro, iva esclusa), e che viene sottoscritto con l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione è obbligatoria ed è contestuale alla presentazione dell’offerta; è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

La firma del Patto di integrità costituisce per l’operatore economico concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti, nell’esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, impegna direttamente l’operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni di prevenzione della corruzione. La violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità potrà comportare le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell’aggiudicazione;
- risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali;
- escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Autorità per i successivi tre anni.

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Nel 2025 e fino all’adozione del presente Piano, non si sono registrate criticità nell’applicazione della misura, né casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di risoluzione del contratto derivanti dalla violazione del patto di integrità.

13.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Tra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di *malagesio* e funzionali alla trasparenza dell’azione amministrativa, da sempre, l’Autorità ha posto particolare attenzione al canale comunicativo e alla pianificazione di adeguate misure di sensibilizzazione della collettività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della legalità. Negli ultimi anni questo aspetto è stato rafforzato in prima istanza con l’implementazione del sito internet istituzionale e successivamente, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, con l’introduzione dell’apposita Sezione “Autorità Trasparente” quale principale canale informativo per le informazioni più direttamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione, oltre a rappresentare il principale strumento di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza (*infra* Sez. IV).

Il portale istituzionale dell’Autorità è stato oggetto di progressivi miglioramenti anche per rendere più agevole l’accesso alle molteplici informazioni trasmesse all’utenza ed è stato strutturato in modo che fosse più immediato l’accesso alle informazioni in base agli ambiti di competenza (Tutela della concorrenza, Tutela del consumatore, *Rating* di legalità, Conflitto di interessi), più precisamente riferite alle procedure istruttorie in corso e a quelle concluse, con possibilità di prendere visione dei provvedimenti conclusivi adottati dall’Autorità.

Il portale contiene, inoltre, un’apposita sezione “*segnala on line*”, al fine di agevolare la partecipazione attiva del consumatore permettendo, tramite molteplici canali, di segnalare illeciti in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. L’Autorità ha, inoltre, da tempo introdotto anche un numero verde per rendere più agevole il contatto telefonico. La partecipazione attiva dell’utenza è agevolata anche con lo strumento della consultazione pubblica di atti o documenti.

Un ulteriore strumento informativo e di diffusione delle informazioni è rappresentato dal Bollettino, pubblicato a cadenza settimanale e al quale è dedicata apposita sezione nella *home page* del sito istituzionale. Numerose sono state nel corso degli anni le campagne informative volte a sensibilizzare gli utenti in merito all’attività istituzionale dell’Autorità.

Sin dal 2022, è stata messa a punto una campagna di comunicazione (“*Difenditi così*”) intrapresa dall’Autorità e dall’ARERA volta a sensibilizzare il consumatore sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi (*teleselling*).

In tale contesto si è inserita anche la Campagna di comunicazione “*Conviene saperlo*”, del 2020-2021, curata dall’Autorità insieme al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e rinvenibile sul sito dedicato, su Radio, Tv e sui canali social dell’Antitrust (*Twitter, Facebook, Youtube e Instagram*), al fine di promuovere le attività svolte per la tutela dei diritti dei consumatori rispetto a pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

In sinergia con la campagna di comunicazione “*Conviene Saperlo*”, conclusasi nel novembre 2021, l’Autorità ha proseguito con una linea progettuale orientata ai più giovani per far scoprire agli studenti le attività e le competenze dell’Autorità, verificandone al contempo le

conoscenze. Tale progetto si è tradotto nella realizzazione dell'iniziativa “*#Conviene saperlo (anche a scuola)*”, che prevedeva un gioco *on line* per allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'anno scolastico 2022-2023.

Il progetto ha conseguito ottimi risultati, non solo in termini qualitativi ma anche e soprattutto in termini quantitativi, generando un tasso di partecipazione ben al di sopra delle aspettative (*1.048 studenti partecipanti rispetto ai 250/500 stimati; oltre 2 milioni di utenti raggiunti su Instagram a fronte di una previsione di 1.500.000; oltre 2 milioni di visualizzazioni su Tik Tok contro le 800.000 previste*) ed è proseguito anche nell'anno scolastico 2023-2024 nel format *#Conviene saperlo (anche a scuola) 2.0*, pensato quale ideale prosecuzione della campagna 2022/2023, con una versione ottimizzata dell'iniziativa, con riguardo al Quiz game, così da incrementare il numero degli utenti raggiunti dalla comunicazione.

Nel corso del 2025, nell'ambito delle attività previste dalla convenzione⁶⁸ AGCM - MIMIT l'Autorità ha avviato i lavori preparatori per la diffusione di una campagna informativa e di sensibilizzazione in materia di tutela del consumatore. Nello specifico, il 29 settembre 2025 è partita la campagna di comunicazione sul “*Decalogo*” predisposto dall'Autorità in materia di *e-commerce* e truffe online, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle condotte scorrette più ricorrenti nel settore dei c.d. siti truffa.

I messaggi e i video pubblicitari diffusi tramite, radio, *web*, social media e canali radiotelevisivi RAI illustrano le principali problematiche riscontrate negli acquisti online e invitano i consumatori alla massima cautela, rimandando per approfondimenti al sito www.conviene saperlo.agcm.it che per l'occasione è stato ulteriormente arricchito di contenuti. Sebbene la Campagna di comunicazione si sia conclusa il 26 ottobre 2025, i messaggi sponsorizzati risultano tuttora visibili online.

Sempre nell'ambito della Convenzione AGCM- MIMIT nel mese di luglio 2025 l'Autorità ha avviato infine la nuova Campagna di comunicazione nazionale *#conviene saperlo (anche a scuola)* rivolta a un pubblico eterogeneo e, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. La campagna ha l'obiettivo di informare i giovani consumatori sui loro diritti, sugli strumenti da utilizzare per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette e sulle modalità di segnalazione all'AGCM.

Per verificare le competenze acquisite dagli studenti, è stata promossa l'edizione 2025 del concorso *#conviene saperlo (anche a scuola)* le cui iscrizioni si sono aperte il 15 settembre 2025 e si sono concluse lo scorso 19 dicembre. I messaggi e video pubblicitari sono stati diffusi sui profili social dell'Autorità e su testate giornalistiche online specializzate nella didattica. La fase finale del concorso si terrà nel mese di marzo 2026 a Roma, dove sarà

⁶⁸ Convenzione AGCM/MIMIT del 6 novembre 2024 per la realizzazione delle iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti: i diritti dei consumatori ed utenti e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 4 d.m. 31 luglio”.

realizzato un evento conclusivo concepito come un’esperienza educativa assimilabile a un viaggio di istruzione per circa 500 studenti.

Nel 2026 sarà espletata l’attività di formazione e di comunicazione per approfondire le conoscenze e le competenze dei responsabili che operano presso gli sportelli per i consumatori istituiti dalle Regioni mediante finanziamento del MIMIT e per rendere consapevoli i consumatori sui loro diritti e sugli strumenti di cui dispongono per tutelarsi.

14. Misure di prevenzione specifiche

Con riferimento alle misure di prevenzione specifiche, particolare attenzione è da sempre posta ai processi della Macro Area “Attività istituzionali”, il cui livello di rischiosità alto è stato trattato subito con la previsione di peculiari misure finalizzate a ridurre il margine di rischiosità quali:

- l’adozione di appositi regolamenti che dettano precise norme in riferimento alle attività istruttorie, ad integrazione delle norme generali sul procedimento amministrativo;
- la previsione di un sistema di valutazione istruttoria da parte del Capo Dipartimento e del Responsabile di Direzione, oltre che del Responsabile del procedimento;
- la previsione di una collaborazione per gli aspetti giuridici ed economici da parte della Direzione affari giuridici, garanzie procedurali e contenzioso e del *Chief Economist*;
- la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione, in modo da agevolare il monitoraggio della durata dei procedimenti;
- la rotazione degli incarichi, compatibilmente con l’esigenza di preservare le professionalità acquisite.

Alla luce delle sopra esposte premesse, la programmazione delle misure per il triennio di riferimento del presente PTPCT si pone in una linea di sostanziale continuità con le misure adottate e attuate. Eventuali interventi in fase di trattamento del rischio potranno scaturire dall’eventuale integrazione dell’attività di mappatura più analitica dei processi, programmata per il 2026 (v. *supra*).

14.1 Misure specifiche adottate nell’ambito dell’area di rischio Attività istituzionali”- I Regolamenti e gli strumenti operativi utilizzati nella gestione delle procedure istruttorie

I regolamenti, integrando le norme di legge indirizzate all’Autorità e definendo in modo puntuale la sua organizzazione interna e la disciplina dei procedimenti istruttori da essa svolti, rappresentano uno strumento essenziale di garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa alla stessa affidata.

Con d.P.R. 18 novembre 2024, n. 214⁶⁹ è stato emanato il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*”.

Con delibera Agcm del 5 novembre 2024, n. 31356 è stato adottato il nuovo “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*⁷⁰”.

Tra i Regolamenti inerenti l’attività istituzionale dell’Autorità rilevano inoltre:

- il “*Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante Misure per l’attuazione del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022*” adottato con delibera AGCM del 23 luglio 2024;
- il “*Regolamento sul conflitto di interessi*” adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- il “*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*”, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e successivamente modificato, da ultimo con delibera del 28 luglio 2020, n. 28361 (cfr. Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020). Con provvedimento n. 31549 del 26 maggio 2025, l’Autorità ha posto in consultazione talune modifiche al citato Regolamento al fine di tenere conto dell’evoluzione degli orientamenti dell’Autorità e della giurisprudenza, nonché per esigenze di sistematizzazione e aggiornamento normativo;
- il “*Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*” adottato con delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690.

Sotto il profilo dell’organizzazione e del funzionamento interno, in data 25 ottobre 2022, l’Autorità ha adottato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Il citato Regolamento, che è stato modificato di recente con delibera Agcm del 9 luglio 2024, n. 31294, prevede un nuovo assetto organizzativo finalizzato a rendere più efficiente ed efficace la gestione dei processi operativi e a rafforzare le garanzie procedurali.

La regolamentazione interna è invece attuata con ordini di servizio emanati dal Segretario Generale.

⁶⁹ Il d.P.R. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell’8 gennaio 2025 ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2025.

⁷⁰ Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*” di cui alla delibera del 1° aprile 2015, n. 25411.

A ulteriore presidio del buon andamento dell’azione amministrativa si possono menzionare altri *strumenti operativi* adottati durante le attività istruttorie, quali – all’interno dell’unità organizzativa – l’affiancamento del responsabile del procedimento con altri funzionari in modo che più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per l’istruttoria e – all’esterno dell’unità organizzativa – il supporto giuridico ed economico da parte di Unità organizzative trasversali; la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la sottoscrizione da parte dei partecipanti; l’accesso al fascicolo istruttorio.

A ciò si aggiungono la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Collegio, nonché le riunioni settimanali di tutti i responsabili dei Dipartimenti con il Segretario Generale e gli uffici di staff, che, oltre ad incrementare la partecipazione attiva della struttura ai diversi processi valutativi consente una costante attività di verifica del corretto svolgimento dell’iter procedimentale.

14.2 Linee guida e Comunicazioni

Sempre nell’ambito delle misure di tipo specifico l’Autorità si avvale di Linee guida e Comunicazioni, strumenti particolarmente efficaci poiché capaci di incrementare non solo l’efficienza, ma anche la trasparenza dell’attività amministrativa assicurando altresì una particolare efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. La stessa giurisprudenza amministrativa non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento rispetto all’uso di questo tipo di strumento, in particolare con riferimento all’attività di determinazione delle sanzioni cui si riferiscono le “*Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, co 1-bis della Legge n. 287/1990*” adottate con delibera del 25 febbraio 2025. Inoltre nell’anno di riferimento sono state adottate, con delibera Agcm n. 31466 del 25 febbraio 2025, le “*Linee Guida sulla compliance Antitrust*”, nonché in pari data la “*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” adottate con delibera del 25 febbraio 2025.

La misura considerata, oltre che al fine della determinazione delle sanzioni, è stata, ad oggi utilizzata per molteplici ambiti di attività, molto rilevanti, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*) e al riconoscimento dell’attenuante per i programmi di *compliance*⁷¹, la presentazione degli impegni⁷², l’applicazione delle misure cautelari⁷³,

⁷¹ Cfr. le Linee Guida sulla *Compliance Antitrust* (Delibera del 25 settembre 2018) sostituite dalle nuove “*Linee guida Antitrust*”, adottate con delibera Agcm n. 31466, del 25 febbraio 2025.

⁷² Cfr. Comunicazione in materia di Impegni (Delibera del 6 settembre 2012, n. 23863 - Procedure di applicazione dell’articolo 14 ter della legge n.287/90 con allegato Formulario per la presentazione degli impegni).

⁷³ Cfr. la Comunicazione in materia di misure cautelari adottata con delibera dell’Autorità del 14 dicembre 2006, n.16218.

l'applicazione dell'art. 16, comma 1bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287⁷⁴, unitamente all'adozione di specifici formulari messi a disposizione degli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni competenti. Nel 2024, è stata adottata la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*, tenuto conto delle nuove previsioni in tema di indagini conoscitive di cui alla disposizione citata. Inoltre nel 2023, considerati i nuovi poteri conferiti dall'art. 34 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è stata adottata la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con delibera del 16 maggio 2023, n. 30629*. In materia di concentrazioni si consideri, inoltre, la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 16, comma 1-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287* adottata con delibera del 27 febbraio 2024, nonché la *Comunicazione sulle modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 1990 n. 287* adottata con delibera AGCM 27 febbraio 2024. Infine, con delibera del 5 marzo 2024 è stato adottato il Provvedimento relativo alle soglie di fatturato vigenti aggiornato con provvedimento del 18 marzo 2025.

14.3 Elenco di avvocati del libero foro

A norma dell'art. 21bis della L. n. 287/1990, l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del libero foro nell'impossibilità di essere rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ad esempio, in ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale. Al fine di garantire la piena imparzialità e autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l'Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l'incarico. Nell'ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un'apposita sezione nella *home page*. Nella sezione Autorità Trasparente sono indicati i professionisti che hanno ricevuto incarichi, in essere o cessati, dall'Autorità ed i relativi compensi.

15. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa

⁷⁴ Cfr. la Comunicazione, adottata con delibera del 13 dicembre 2022.

15.1 Informatizzazione dei processi

Al fine di implementare l'informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura "trasversale" per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l'Autorità ha dato avvio, negli ultimi anni, a un processo di investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l'integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti. La piena funzionalità di tali strumenti integra l'implementazione del sistema di controllo di gestione, consentendo un monitoraggio completo dei processi attivati, con benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia del miglior soddisfacimento del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche dati già adottato da tempo dall'Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione e la completa tracciabilità delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio. Sono state adottate, inoltre, molteplici misure di protezione dei dati, tra cui un sistema di autenticazione degli utenti, diritti di accesso circoscritti a seconda dell'unità di appartenenza, sistemi di difesa da accessi non autorizzati dall'esterno, sistemi antivirus presenti sia sui *client* che sui sistemi *server*.

Tra le attività di informatizzazione dei processi effettuate e applicate anche nel corso del 2025 si evidenzia l'applicazione di due piattaforme (*webrating* e *webconcorsi*) che ha comportato benefici non solo agli utenti, che si avvalgono di un accesso diretto, guidato e controllato ai servizi dell'Autorità, ma anche alla gestione interna, potenziando la fruibilità degli archivi da parte del personale che opera nelle due aree interessate, con ricadute in termini di efficienza e buon andamento. Degna di nota è anche la progettazione e messa in funzione della piattaforma, denominata "*workflow*", per la revisione informatica degli atti deliberati dall'Autorità, la cui operatività è entrata a pieno regime a febbraio 2020.

L'Autorità ha accompagnato l'evoluzione dei sistemi informatizzati con indicazioni interne, a mezzo di Disciplinari, rivolte al personale in materia di sicurezza informatica e corretto utilizzo degli strumenti digitali, finalizzate a garantire un uso responsabile delle risorse e la tutela dei dati trattati.

15.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione

L'Autorità ha instaurato, e rafforzato nel corso del tempo, una rete di cooperazione con altre Autorità di regolazione e Istituzioni, nel rispetto delle prerogative di specifica competenza, con l'obiettivo di mettere a regime un sistema congiunto di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e istituzioni e in coerenza con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tale attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti "trasversali", quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi di cui l'Autorità si è avvalsa anche

nel 2024. Con riferimento alle procedure concorsuali (v. *supra*), l’Autorità ha stipulato nel 2019 con altre Autorità Indipendenti la “*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*”.

Tra l’altro, si evidenzia che, nell’ambito del settore delle procedure di acquisizione, nel 2019 è stato stipulato un atto integrativo per l’estensione del “Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la Commissione Nazionale per le Società e la borsa (“CONSOB”), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”, concluso nel 2018 in attuazione dell’art. 22, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”. L’atto integrativo, stipulato nell’aprile 2019, è stato sottoscritto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); con l’atto integrativo del dicembre 2021 i contenuti e gli effetti dell’Accordo di cui sopra sono estesi all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

A fronte della riforma dei contratti pubblici, nel mese di novembre 2023, il protocollo del 2018 è stato sostituito da un nuovo accordo tra le medesime istituzioni volto a sancire la collaborazione nel mutato contesto normativo. Il nuovo accordo ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo.

Nel corso del 2025, sono stati inoltre sottoscritti alcuni Protocolli di intesa finalizzati alla cooperazione per il perseguitamento delle finalità istituzionali, tra cui il Protocollo AGCM- CONSOB adottato con deliberazione del 15 settembre 2025 e il Protocollo AGCM- GDPR di cui alla deliberazione del 23 luglio 2025. Nello stesso solco si inserisce il Protocollo d’Intesa con la Procura di Milano adottato con deliberazione del 30 gennaio 2025 che prevede una collaborazione in materia di scambio di informazioni attinenti indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza, con particolare riferimento al codice del consumo e il rating di legalità.

Con deliberazione del 30 luglio 2024 è stato rinnovato e integrato l’accordo di collaborazione sottoscritto l’11 dicembre 2014 tra AGCM e ANAC con l’obiettivo comune di vigilare nel settore degli appalti pubblici, ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di collusione tra imprese, di monitorare le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, di promuovere una sempre maggiore diffusione e applicazione dei principi di legalità ed etici nei comportamenti aziendali, nonché avviare un ambito di cooperazione istituzionale anche con riferimento all’istituto del c.d. “*Whistleblowing*”, secondo le proprie funzioni e responsabilità attribuite dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Inoltre, il 25 novembre 2024 è stato rinnovato e integrato l’accordo di collaborazione sottoscritto tra AGCM e IVASS e il 9 luglio 2024 quello sottoscritto tra AGCM e ART.

Tra gli accordi di cooperazione con altre Istituzioni si segnala ancora l'accordo di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri finalizzato alle verifiche per l'attribuzione del rating di legalità, in vigore dal 2021, nonché il Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza del 5 aprile 2024 in materia di antitrust e per l'acquisizione di notizie, dati e informazioni rilevanti per il rating di legalità in fase preistruttoria e istruttoria.

Nell'ottica dell'implementazione di forme di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività e al fine di garantire un migliore perseguitamento delle rispettive funzioni istituzionali sono stati stipulati numerosi altri protocolli d'intesa con diversi soggetti pubblici e autorità di regolazione.

SEZIONE IV – LA TRASPARENZA

Premessa La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e nello specifico ambito applicativo della L. n. 190/2012, la trasparenza dell'azione amministrativa ha assunto la peculiare caratteristica di strumento di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione. Inoltre, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013 (di seguito anche “decreto trasparenza”), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*)⁷⁵, prevede obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni – ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione – di dati, documenti ed informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nei rispettivi siti istituzionali.

Rispettando le prescrizioni normative⁷⁶ e le indicazioni fornite nelle “*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*” emanate da ANAC con delibera n. 1310/2016, nella delibera ANAC n. 241/2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs 33/2013, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall'art. 13 del d. lgs n. 97/2016*”, nella delibera n. 586 del 26 giugno 2019 “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*”, e nella delibera ANAC

⁷⁵ D.lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

⁷⁶ D.lgs. n. 33/2013, art. 10, c.1.

n. 264 del 20 giugno 2023⁷⁷ “*Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” - come modificata dalla deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023 che ha comportato alcune modifiche della sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché nel PNA 2022, la presente Sezione riporta:

- un quadro sintetico dei principi posti alla base della pubblicazione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, vista l’incidenza che la pubblicazione di dati e documenti potrebbe avere sul piano della tutela della *privacy*;
- la descrizione delle attività finalizzate all’attuazione degli obblighi di pubblicazione con riferimento alla Sezione “Autorità Trasparente” del sito internet istituzionale ed agli specifici contenuti;
- la descrizione dei flussi informativi finalizzati alla pubblicazione (mappatura), rappresentati nell’Allegato 2 “Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”;
- le attività svolte nel 2025 nello specifico ambito della trasparenza e la programmazione delle attività nel triennio di vigenza del presente PTPCT.

Un apposito paragrafo è dedicato al collegamento tra le azioni finalizzate alla promozione della trasparenza e l’individuazione di specifici obiettivi organizzativi ed individuali riportati nel *Piano delle Performance* (v. *infra*).

16. Obiettivi strategici

Con il D.Lgs. n. 33/2013 le attività finalizzate alla promozione della trasparenza dell’azione amministrativa, che si riassumono nell’attuazione degli obblighi di pubblicazione e nel consentire il pieno esercizio del diritto di accesso civico (v. *infra*), hanno assunto il rilievo di obiettivi strategici di ogni amministrazione. L’attenzione prestata alla compiuta realizzazione di attività che consentano l’accessibilità di dati, informazioni e documenti concernenti l’organizzazione e le attività dell’Autorità è testimoniata dalla rilevanza che gli obiettivi di trasparenza hanno sotto il profilo di azioni strategiche ed obiettivi assegnati, come meglio rappresentato nel *Piano delle performance* (v. *infra*).

⁷⁷ A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (cd nuovo “Codice dei contratti pubblici”), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emanato una serie di provvedimenti volti a interpretare alcune disposizioni del Codice che hanno effetti sulla Trasparenza, tra cui le delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023 tutte in vigore dal 1° gennaio 2024. Ai fini degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Autorità Trasparente”- Bandi di gara, “medio tempore” si è tenuto conto di quanto previsto nell’All. 9 del PNA 2022, emanato con delibera Anac 17 gennaio 2023, n. 7.

17. I principi fondamentali della pubblicazione

17.1 Qualità dei dati pubblicati

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella Sezione “Autorità Trasparente” (v. *infra*) è effettuata assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, accertandone la provenienza nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, nel rispetto della previsione contenuta nell’art. 6 del citato D.Lgs. n. 33/2013⁷⁸.

17.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali

Gli obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013 hanno da sempre richiesto un contemperamento con la tutela dei dati personali.

Questo aspetto è stato ulteriormente rafforzato a seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in poi anche RGDP) e del D.Lgs. n. 101/2018⁷⁹ che adegua al sopradetto Regolamento il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in poi anche “Codice Privacy”)⁸⁰.

La pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” del sito internet istituzionale dell’Autorità è stata sempre condotta nel rispetto del principio secondo cui la pubblicazione deve essere supportata da apposita previsione normativa, ed avviene nel rispetto di tutti i principi che trovano espressione nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e precisamente il principio di adeguatezza, di pertinenza, di cd. minimizzazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione, liceità, correttezza e di aggiornamento dei dati⁸¹. Al contempo, è assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 7bis, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “(...) rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione”.

⁷⁸ D.lgs. n. 33/2013, combinato disposto art. 6 “Qualità delle informazioni” e art. 7 “Dati aperti e riutilizzo”.

⁷⁹ D.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁸⁰ D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

⁸¹ Cfr. RGDP, art. 5 “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”.

17.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La disciplina in materia di protezione dei dati personali ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), prevedendone la nomina da parte di ciascuna amministrazione pubblica⁸².

Da ultimo, l’Autorità con deliberazione n. 29814 del 16 marzo 2021 ha designato il nuovo Responsabile della protezione dei dati personali per l’Autorità (RPD), ai sensi dell’art. 37 del citato RGDP.

La scelta di conferire il suddetto incarico ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), già operata nel 2018 in occasione della precedente nomina, nasce dall’esigenza di evitare che la sovrapposizione dei ruoli rischi di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT⁸³.

Vista la stretta relazione tra gli obblighi di pubblicazione e gli aspetti relativi alla tutela della *privacy*, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni attribuite al RPD, quest’ultimo rappresenta una figura di supporto al RPCT per la risoluzione di aspetti di carattere generale che potrebbero investire il tema della *privacy*. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies*, comma 1, del *Codice Privacy*, i Responsabili designati dall’Autorità a svolgere i compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati personali sono le figure del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari responsabili di unità organizzative (nel seguito, “Responsabili designati”), per le attività di rispettiva competenza previste dal Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità.

Autorizzato al trattamento dei dati personali detenuti dall’Autorità è tutto il personale che opera, a qualunque titolo, presso le unità organizzative previste dal Regolamento di organizzazione, in connessione all’esercizio delle specifiche competenze e mansioni alle quali è preposto, nella misura, nei modi e nei limiti di cui al RGDP e al Codice *Privacy*, nonché conformemente a quanto stabilito dal Regolamento del Personale e dal Codice Etico.

L’Autorità si è dotata di apposite Linee Guida per il trattamento dei dati personali, cui devono attenersi i Responsabili designati e tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. In data 28 ottobre 2021 il RPD ha svolto un apposito seminario per tutto il personale dell’Autorità nel corso del quale sono state illustrate le modifiche più rilevanti in materia di *privacy*. In data 27 ottobre 2022 il RPD ha svolto un seminario su *Data Breach ed esercizio dei diritti degli interessati*. Oltre a specifici seminari sulla trasparenza e la *privacy* (v. *infra*),

⁸² Cfr. RGDP, Sezione 4 “*Responsabile della protezione dei dati*”, artt. 37 – 39.

⁸³ In questo senso si esprime anche il PNA2019, Parte IV “*Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*”, “*Rapporti con il titolare del trattamento dei dati personali*”, pag. 98, mentre indicazioni diverse non compaiono nel PNA per il 2022. Sul tema si era pronunciato anche il Garante *privacy* nelle “*Nuove FAQ sul Responsabile dei dati (RPD) in ambito pubblico*”, in particolare alla FAQ n. 7.

in data 26 settembre 2024 il RPD ha tenuto un seminario su *Il trattamento dei dati personali: principi generali e assetto organizzativo AGCM* e il 18 settembre 2025 su *Il registro dei dati personali trattati in Autorità*.

Nel solco dei predetti provvedimenti si inseriscono infine il *Manuale di gestione documentale* e il *Manuale di conservazione* adottati dall'Autorità con deliberazione n. 29944 del 14 dicembre 2021 al fine di dare attuazione al paragrafo 3.1.2 lett. d) e 4.6 delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottato dall’Agenzia per l’Italia digitale⁸⁴. Il Manuale di conservazione illustra l’organizzazione del sistema di conservazione, i soggetti coinvolti e i ruoli loro attribuiti; esso inoltre descrive il modello di funzionamento, il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema.

Il Manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti all’interno dell’Autorità e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il predetto manuale viene pubblicato sul sito istituzionale della stessa Autorità, in ottemperanza alla disposizione di cui al paragrafo 3.5., ultimo cpv., delle citate Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nella sottosezione “Altri contenuti - Manuale di gestione documentale” della sezione “Autorità trasparente”.

18. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza

La compiuta realizzazione degli obblighi di trasparenza richiede la cooperazione tra vari soggetti, con distinti ruoli e responsabilità.

18.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con delibera del 19 dicembre 2023 – con decorrenza dal 1° gennaio 2024 - l’Autorità ha conferito l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) alla Dott.ssa Barbara Fattorini. Il predetto incarico è stato rinnovato con decorrenza 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2026. In materia di trasparenza, il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, ed in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione segnala l’eventuale inadempienza⁸⁵ (v. *supra*); inoltre, il RPCT risponde alle istanze di accesso civico semplice ed alle istanze di riesame in materia di accesso civico generalizzato.

⁸⁴ Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici sono state adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale con determinazione n. 407/2020 del 09.09.2020 e successivamente modificate con determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021.

⁸⁵ D.lgs. n. 33/2013, art. 43 “Responsabile per la trasparenza”.

18.2 I Dirigenti

Il complessivo sistema di pubblicazione delineato dalla vigente disciplina richiede il coinvolgimento dei dirigenti, i quali garantiscono “(...) *il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*” nonché “(...) *la regolare attuazione dell’accesso civico*” (D.Lgs. n. 33/2013, art. 43, commi 3 e 4). Pertanto, i dirigenti responsabili delle Unità organizzative interessate dalla trasmissione della documentazione hanno un ruolo determinante nel processo di flusso delle informazioni finalizzate al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla vigente disciplina, assumendo la responsabilità in caso di ritardi nella pubblicazione delle informazioni.

18.3 L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)

L’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) è chiamato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati dalle misure di prevenzione della corruzione - e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza⁸⁶.

Considerata la stretta correlazione tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di *performance*, l’attuazione degli obblighi di trasparenza rappresenta un parametro di valutazione delle *performance* organizzative nonché individuali del RPCT e dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

È, inoltre, l’organo deputato all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” (v. *infra*).

19. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”

L’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, denominata “Autorità trasparente”, è stata istituita nel 2014 ed è strutturata in conformità alle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

A seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, che hanno inciso sui singoli obblighi di pubblicazione, la Sezione è stata aggiornata coerentemente alle nuove disposizioni ed alla mappa ricognitiva degli obblighi formulata da ANAC nelle Linee guida poc’anzi richiamate al principio della presente Sezione e nel PNA 2022 e delibere interpretative di ANAC.

⁸⁶ D.lgs. n. 33/2013, art. 44 “*Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*”, L. n. 190/2012, art. 1, c. 8bis.

19.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”

La Sezione “Autorità trasparente” consta di 18 sottosezioni definite di primo livello, ciascuna delle quali è articolata in ulteriori sottosezioni definite di “secondo” livello, nell’ambito delle quali sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni conformemente ai singoli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Nell’alberatura della Sezione “Autorità trasparente” non sono presenti le sottosezioni ed i contenuti non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Autorità, precisamente le sezioni relative a: Enti controllati, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Servizi erogati, Opere pubbliche, Pianificazione del governo e del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza⁸⁷.

La tabella sotto riportata fornisce una rappresentazione grafica dell’alberatura della Sezione “Autorità trasparente” come pubblicata sul sito dell’Autorità, in cui sono indicate le Sezioni di I livello e di II livello e, con riferimento a queste ultime, i corrispondenti dati e documenti pubblicati, aggiornati, tenendo conto delle diverse aree di competenza dell’Autorità e, da ultimo, dell’importante novella normativa operata dall’entrata in vigore del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 185.

Le ulteriori informazioni relative agli specifici contenuti ed al processo del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione sono riportate nell’Allegato 2 “*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione Autorità trasparente*” che costituisce parte integrante del presente PTPCT.

SEZIONE “AUTORITA’ TRASPARENTE”	
SEZIONI I LIVELLO	SOTTO SEZIONI DI II LIVELLO – CONTENUTI SPECIFICI
Disposizioni generali	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Delibera di adozione del PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Eventuali allegati</p> <p>Atti generali Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Codice disciplinare e codice di condotta (<i>codice etico e di condotta del personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>)</p>
Organizzazione	Organo di indirizzo e decisione⁸⁸

⁸⁷ Cfr. Delibera ANAC n. 1310/2016, par. 2, p. 8.

⁸⁸ I dati di pubblicazione di cui all’“*Organo di indirizzo e decisione*” sono stati introdotti dalla delibera Anac n. 495/2024 pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2025, con decorrenza 22 gennaio 2026, tenuto conto dello schema di pubblicazione ex art. 13, d.lgs. n. 33/2013.

	<p>-Dati inerenti le competenze e prerogative dell'Organo dell'Autorità - Dati inerenti le competenze e i contatti delle articolazioni delle segreterie dei Componenti e del Presidente dell'Organo</p> <p>Collegio (Organo di indirizzo e decisione)</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, per quanto compatibili con la disciplina normativa relativa alle funzioni di Presidente e di Componente dell'Autorità. Sono pubblicati il <i>curriculum vitae</i>, l'atto di conferimento dell'incarico, gli importi di viaggi di servizio e missioni, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali. Archivio storico</p> <p>I dati restano pubblicati sino a tre anni dalla cessazione degli incarichi</p> <p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati <i>Nessun evento registrato</i></p> <p>Articolazione degli uffici⁸⁹</p> <p>Rappresentazione dei Dipartimenti, Direzioni, U.O. corredate dai nominativi dei Responsabili, contatti e descrizione delle competenze a partire dai titolari di incarichi amministrativi di vertice Organigramma Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità</p> <p>Telefono e posta elettronica</p> <p>Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate</p>
Consulenti e Collaboratori	<p>Tabella riportante i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo con il link che permette di accedere al <i>curriculum vitae</i>; - oggetto ed estremi dell'atto di conferimento; - durata dell'incarico; - compensi annui erogati; - dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati i finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. <p>La pagina ha un link “precedenti incarichi” con le informazioni relative ad incarichi conclusi.</p>
Personale	<p>Incarichi amministrativi di vertice</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1, per quanto compatibili con la disciplina normativa e regolamentare relativa alle funzioni di Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto.</p> <p>Sono pubblicati i seguenti dati: il <i>curriculum vitae</i>; gli estremi dell'atto di conferimento e il compenso annuo; gli importi di viaggi di servizio</p>

⁸⁹ I dati di pubblicazione di cui all'“Articolazione degli uffici” sono stati introdotti dalla delibera Anac n. 495/2024.

	<p>e missioni; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali; le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.</p> <p>Archivio storico</p> <p>I dati restano pubblicati sino a tre anni dalla cessazione degli incarichi</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi dirigenziali di vertice</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti ai Vice Segretario Generale. I dati pubblicati sono il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, gli estremi dell'atto di conferimento e il compenso annuo, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p> <p>I dati previsti alla lett. e) relativi agli <i>“eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti”</i> sono pubblicati, ove sussistenti, nella Sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.</p> <p>I dati di cui alla lett d) non risultano pubblicati in quanto la norma non è applicabile ai dirigenti dell'Autorità, che non possono assumere altre cariche presso enti pubblici o privati.</p> <p>Incarichi dirigenziali di vertice cessati</p> <p>I dati restano pubblicati sino a tre anni dalla cessazione degli incarichi</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi dirigenziali</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1bis in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti ai dirigenti di ruolo ed ai responsabili di Dipartimenti e Direzioni.</p> <p>Sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, i compensi e gli importi di viaggi di servizio e missioni.</p> <p>In riferimento agli incarichi dirigenziali sopraindicati, si rappresenta che gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa e riferiti in particolare ai dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c. 1, lett. d) non sono pubblicati in quanto vige un sistema di incompatibilità particolarmente stringente, per il personale dell'Autorità, a svolgere attività extraistituzionale.</p> <p>Per quanto concerne i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), tenuto conto della possibilità per il personale, seppur in via eccezionale e previa autorizzazione, di svolgere attività di studi, ricerca ed insegnamento, tali dati sono pubblicati nella Sottosezione “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”.</p> <p>Incarichi dirigenziali cessati</p>

	I dati restano pubblicati sino a tre anni dalla cessazione degli incarichi
Personale	<p>Posizioni organizzative Dati previsti all'art. 14, comma 1<i>quinquies</i>, secondo periodo, riferito ai funzionari con incarico di responsabilità di Uffici. La pubblicazione concerne, pertanto, i soli <i>curricula vitae</i> con annesse dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconfondibilità e incompatibilità</p>
Personale	<p>Dotazione organica Conto annuale del personale Costo del personale a tempo indeterminato</p>
Personale	<p>Personale non a tempo indeterminato Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato I dati sono pubblicati a cadenza trimestrale ed in una tabella riassuntiva annuale</p>
Personale	<p>Tassi di assenza Dati relativi ai tassi di assenza del personale in formato tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale</p> <p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Nominativi, oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso in forma tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale.</p>
Personale	<p>Contrattazione collettiva/integrativa Accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.</p> <p>OVCS (OIV) Dati relativi al Responsabile dell'Organo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS): nominativo, <i>curriculum vitae</i></p>
Bandi di concorso	<p>Bandi di concorso indetti per il reclutamento di personale presso l'Autorità Criteri di valutazione della commissione Tracce delle prove Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorimento degli idonei non vincitori Collegamento ipertestuale dei dati (in base a modalità attuative da definire con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione) In apposito link denominato "concorsi espletati" sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni relative a procedure concorsuali e di selezione svolte negli anni precedenti. Un altro apposito link consente l'accesso alle informazioni relative alle procedure di selezione per praticantato presso AGCM</p>

Performance	Piano della Performance
	Relazione sulla Performance
	Ammontare complessivo dei premi Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Attività e procedimenti	Dati relativi ai premi Criteri definiti per l'assegnazione del trattamento accessorio Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e i dipendenti
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimenti Informazioni relative ai procedimenti istruttori svolti dall'Autorità in base ai seguenti riferimenti: Ricerca delibere Tutela della concorrenza Segnalazioni e pareri Tutela del consumatore Conflitto di interessi Rating di legalità
Provvedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale per avere informazioni sugli uffici responsabili a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
Bandi di gara e contratti	BANDI DI GARA E CONTRATTI⁹⁰ Atti relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (ex art. 28, D.lgs. n. 36/2023)

⁹⁰ La Sezione “Autorità Trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’AGCM in linea con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, pubblica il collegamento alla “BDNCP” attraverso link ipertestuale, indicando, altresì, le soluzioni tecnologiche adottate ai sensi dell’art. 30, del D.lgs. n. 36/2023. Nella sottosezione ai sensi dell’art. 8, del D.lgs. n. 33/2013 sono riportati anche i dati oggetto di pubblicazione nella disciplina previgente: *Riepilogo contratti- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (ex D. lgs. n. 50/2016); il Dataset in formato XML (ex art. 1, co 32, L. n. 190/2012).*

Riepilogo contratti- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (ex D. lgs. n. 50/2016)⁹¹
Dataset in formato XML(ex art. 1, co 32, L. n. 190/2012)⁹²

<p>Bandi di gara e contratti Soluzioni tecnologiche e Collegamento alla “BDNCP”</p>	<p>Soluzioni tecnologiche (ex art. 30 D.lgs. n. 36/2023) Avvisi di preinformazione Manifestazioni di interesse Delibere a contrarre - Collegamento alla BDNCP Atti relativi alle singole procedure Avvisi sui risultati della procedura di affidamento</p>
<p>Bilanci</p>	<p>Bilancio preventivo e consuntivo Le sottosezioni dedicate ai documenti di bilancio riportano, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, anche da parte di soggetti meno esperti, i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p>
<p>Beni immobili</p>	<p>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, adottato in base a quanto previsto dall'art. 14 del <i>“Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”</i>, è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.</p>
<p>Controlli e rilievi sull'amministrazione</p>	<p>Canoni di locazione o affitto A seguito dell'acquisizione dell'immobile sede attuale dell'autorità al patrimonio dello Stato (27 dicembre 2017), e della concessione in uso gratuito all'Autorità fintantoché permangano le esigenze istituzionali della medesima, dal 2018 i dati oggetto di pubblicazione non rientrano più tra gli obblighi dell'Autorità. Sono tuttavia pubblicati i dati per gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017.</p>
<p>OVCS (OIV)</p>	<p>Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione⁹³ Documento di validazione della Relazione sulla Performance (documento pubblicato in forma “proattiva” sino al 2021)</p>

⁹¹ Dati di pubblicazione non più previsti dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

⁹² Dati di pubblicazione non più previsti dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

⁹³ Dati da pubblicare con *link* alla piattaforma Anac ai sensi della delibera n. 495/2024.

	<p>Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni⁹⁴.</p>
<p>Controlli e rilievi sull'amministrazione</p>	<p>Organì di revisione amministrativa e contabile Relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo⁹⁵ Ulteriori relazioni relative ad assestamento/variazioni di bilancio e del conto consuntivo redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti in veste di organo preposto al controllo di legittimità dei documenti contabili dell'Autorità.</p>
<p>Controlli e rilievi sull'amministrazione</p>	<p>Corte dei conti⁹⁶ L'Autorità non è stata destinataria di rilievi da parte della magistratura contabile. Pertanto nella sottosezione di riferimento non è pubblicato alcun dato.</p>
<p>Pagamenti dell'amministrazione</p>	<p>Dati sui pagamenti⁹⁷ Dati sui pagamenti in relazione alla categoria e tipologia di spesa sostenuta (uscite correnti e uscite in conto capitale e relative voci del "Piano dei conti finanziario" di cui all'allegato 6.1. del D.lgs. n. 118/2021, ambito temporale di riferimento e beneficiari (Persona fisica, Altro soggetto pubblico e privato; Soggetto estero).</p>
	<p>Indicatori di tempestività Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale, ed a fine anno in una tabella annuale di sintesi.</p>
	<p>Ammontare complessivo dei debiti Eventuali debiti scaduti – evento mai verificatosi</p> <p>Pagamenti informatici Informazioni relative al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. Con riferimento alle modalità di pagamento, viene precisato che l'Autorità ha aderito alla piattaforma PagoPA (ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), con decorrenza 10.05.2018.</p>
<p>Altri contenuti - Corruzione</p>	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nominativo del RPCT, delibera di attribuzione dell'incarico e riferimenti utili per contattare il RPCT.</p>

⁹⁴ Dati da pubblicare secondo lo schema di pubblicazione di cui alla delibera Anac n. 495/2024.

⁹⁵ Dati da pubblicare secondo lo schema di pubblicazione di cui alla delibera Anac n. 495/2024.

⁹⁶ La citata delibera Anac n. 495 - come modificata dalla delibera n. 481/2025 - ha previsto delle modifiche nella pubblicazione dei dati soltanto per le Amministrazioni destinatarie di rilievi da parte della Corte dei conti.

⁹⁷ La delibera Anac n. 495/2024- come modificata dalla delibera n. 481/2025- ha previsto una modifica nella pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sezione "Autorità Trasparente".

	<p>Relazione annuale che il RPCT è chiamato a predisporre in base all'art. 1, c. 14 L. n. 190/2012, redatta secondo il modello in formato excel emanato annualmente da ANAC.</p> <p>Al fine di informare più compiutamente delle attività svolte, il RPCT predisponde e pubblica anche una Relazione annuale in versione discorsiva.</p> <p>Inoltre sono state inserite le voci:</p> <p>Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti;</p> <p>Atti di accertamento delle violazioni.</p> <p>A tale riguardo, l'Autorità non è mai stata destinataria di provvedimenti e atti di accertamento da parte di ANAC.</p>
Altri contenuti - Accesso civico	<p>La Sezione, in conformità con le prescrizioni normative e le indicazioni ANAC, riporta le seguenti sotto sezioni:</p> <p>Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice")</p> <p>Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (accesso civico "generalizzato")</p> <p>Registro degli accessi</p> <p>Le sotto sezioni relative alle due forme di accesso civico includono tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con i riferimenti del RPCT e la modulistica appositamente predisposta.</p>
Altri contenuti - Catalogo di dati	<p>Catalogo delle banche dati pubbliche accessibili sul sito web dell'Autorità</p>
Altri contenuti - Autovetture	<p>Dati relativi alle autovetture utilizzate dall'Autorità</p> <p>La pubblicazione dei suddetti dati, nonostante non sia obbligatoria, viene effettuata e aggiornata al fine di fornire una maggiore trasparenza riguardo l'utilizzo dei mezzi di trasporto, anche alla luce degli interventi normativi sulla riduzione della cd. "auto blu".</p>
Altri contenuti - Manuale di gestione documentale e manuale di conservazione	<p>La Sezione contiene il manuale di gestione documentale e il manuale di conservazione, redatti conformemente a quanto disposto dalle <i>Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici</i> adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e successivamente modificate con Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 (indicate nel Manuale anche come "Linee Guida")</p>

19.2 I termini per la pubblicazione e l'aggiornamento

La pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nella Sezione "Autorità trasparente" è effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, delle delibere ANAC ed in base alla tipologia dell'oggetto della pubblicazione.

Premesso il principio generale della tempestività della pubblicazione affermato all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il decreto trasparenza stabilisce per ciascuna tipologia di obbligo una precisa cadenza temporale: annuale, semestrale, trimestrale.

La "tempestività" è, generalmente, riferita all'arco temporale che intercorre tra la formazione o l'elaborazione del dato (si pensi ai casi di dati o tabelle) o dall'adozione del documento (ad es. la delibera di adozione del PTPCT), e la pubblicazione sul sito. Per completezza occorre aggiungere che in taluni casi la tempestività di pubblicazione è accompagnata da una scadenza massima di pubblicazione. È il caso di alcuni dati previsti agli artt. 14 e 15, da pubblicare – per espressa previsione normativa – entro tre mesi dal conferimento della carica o dell'incarico.

Vi è poi l'aggiornamento di altri documenti, che avviene solo in caso di intervenute modifiche normative o organizzative (si pensi, ad esempio, alla pubblicazione degli atti normativi sull'organizzazione e le attività dell'Autorità). Bisogna, a tale riguardo, precisare che con il termine aggiornamento si intende anche il mero controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate. Le Amministrazioni sono tenute dunque a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle ove necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. all. 5 alla delibera ANAC n. 141/2019).

Le tabelle che seguono raggruppano, a scopo esemplificativo, le principali categorie di documenti in base alla suddetta tempistica annuale, semestrale e trimestrale di pubblicazione.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT

Dati riferiti al Collegio	<ul style="list-style-type: none"> -Importi di viaggi di servizio e missioni pagati - Dichiarazione dei redditi -Attestazione della variazione patrimoniale
Dati riferiti ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali di vertice e titolari di incarichi dirigenziali	<ul style="list-style-type: none"> -Importi di viaggi di servizio e missioni -Dichiarazione dei redditi* -Attestazione della variazione patrimoniale* -Dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013 * Documenti non richiesti per gli incarichi di Capo Dipartimento e di Direzione.
Dati relativi al personale	<ul style="list-style-type: none"> -Dotazione organica e conto annuale del personale -Costo del personale a tempo indeterminato -Dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Dati relativi alla Performance	<ul style="list-style-type: none"> -Piano della performance -Relazione sulla Performance

	<ul style="list-style-type: none"> -Ammontare complessivo dei premi -Dati relativi ai premi -Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi ai bilanci	<ul style="list-style-type: none"> -Bilancio preventivo e consuntivo
Dati relativi alle attività svolte dall'OVCS	<ul style="list-style-type: none"> -Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione -Documento di validazione della Performance -Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
Dati sui pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> -Ammontare complessivo dei debiti -Indicatore dei tempi medi di pagamento -Pagamenti informatici
Dati relativi alla sezione Altri contenuti	<ul style="list-style-type: none"> -Relazione annuale del RPCT -Dati su autovetture

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE

- Registro degli accessi

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE

Dati relativi al personale non a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> -Costo del personale non a tempo indeterminato
Dati relativi ai tassi di assenza	<ul style="list-style-type: none"> -Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> -Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente)
Dati sui pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> -Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari -Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

19.3 La decorrenza e la durata dell'obbligo della pubblicazione

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate a norma del D.Lgs. n. 33/2013 sono accessibili nella Sezione “Autorità trasparente” per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Fanno eccezione i documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 15 che riguardano rispettivamente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, per i

quali l’obbligo di pubblicazione permane per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico⁹⁸.

Decorsi i termini di pubblicazione, i dati, i documenti e le informazioni sono resi accessibili mediante l’istituto dell’accesso civico (v. *infra*).

19.4 Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi

La promozione di livelli elevati della Trasparenza costituisce, da sempre, un obiettivo strategico dell’Autorità e si traduce nella definizione di specifici obiettivi organizzativi e individuali. E nel solco di tale mission si inserisce l’attività di monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione “Autorità Trasparente”, volta a verificare la completezza, la chiarezza, l’aggiornamento, il formato aperto dei dati e delle informazioni pubblicate nella relativa sezione, nel rispetto della legge sulla privacy, in linea con le disposizioni normative di settore, le deliberazioni ANAC e il Regolamento (UE) 2016/ 679 sulla protezione dei dati e le delibere Anac n. 495/2024 e n. 481/2025.

I responsabili delle unità organizzative individuate nell’allegato 2 del PTPCT- *Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella sezione “Autorità Trasparente”* garantiscono il puntuale e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, in maniera tempestiva, su base trimestrale e annuale, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e, assicurano ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, l’attuazione dell’accesso civico.

Il RPCT e il personale della Direzione forniscono assistenza alle unità organizzative preposte alla pubblicazione nella relativa sezione, in collaborazione con il RPD per gli aspetti inerenti alla *privacy*, sia nella fase precedente alla pubblicazione dei dati che ex post.

Il controllo sugli adempimenti, attribuito dal D.Lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantito anzitutto dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ciò avviene grazie a un apposito *account* interno la cui visibilità è attribuita anche al RPCT. Tale sistema consente di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate. Il RPCT assistito dal personale della Direzione svolge, inoltre, a cadenza periodica, una generale attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sull’attualità dei contenuti, articolata sotto tre profili:

- correttezza del documento, atto o informazione;
- rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina;
- tempistica di pubblicazione.

⁹⁸ D.lgs. n. 33/2013, rispettivamente art. 14, c. 2, art. 15 c. 4.

Gli esiti della suddetta attività sono condivisi, nell’ottica del più ampio approccio collaborativo, con il Responsabile del Dipartimento servizi informatici e digitalizzazione, anche al fine di aggiornare la Sezione ed i relativi contenuti sotto il profilo prettamente tecnico.

20. L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l’attività svolta dall’OVCS a norma dell’art. 14, comma 4, lett g) del D.Lgs. n. 150/2009⁹⁹, relativa all’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Vista la competenza attribuita all’ANAC di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati conformemente alla disciplina, essa determina annualmente, con apposita delibera, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Con delibera ANAC n. 192¹⁰⁰ del 07 maggio 2025 - *Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi all’annualità 2024*” sono state fornite indicazioni sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione.

L’ANAC nella predetta deliberazione ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni che le attestazioni degli obblighi di pubblicazione, da effettuare alla data del 31 maggio 2024, vengano eseguite con riferimento ai seguenti ambiti: *i) Consulenti e Collaboratori; ii) Personale (incarichi dirigenziali, dotazione organica, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, contrattazione collettiva e integrativa, OIV); iii) Bandi di concorso; iv) Bandi di gara e contratti ; v) Bilanci ; vi) Prevenzione della Corruzione.*

Come previsto dalla citata deliberazione dell’ANAC, la scheda di rilevazione comprensiva dell’attestazione OIV sui risultati dell’attività di controllo, è stata pubblicata entro il 15 luglio 2025 nella Sezione “Autorità trasparente - Sotto sezione “Controlli e rilievi dell’amministrazione - OVCS”.

In merito all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, si rappresenta che l’AGCM non è stata destinataria, nel 2025 e fino all’adozione del presente Piano, come anche negli anni passati, di alcun rilievo da parte di ANAC.

⁹⁹ D.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta), art. 14, comma 4: “*L’Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo (...).*”

¹⁰⁰ Secondo quanto previsto dalla deliberazione Anac n. 192 del 07 maggio 2025 ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2025, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano apposita applicazione web “Attestazioni OIV” disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’Anac ha precisato nell’ambito dello schema di pubblicazione sui controlli ex art 31 del d.lgs. n. 33/2013 di cui alla delibera Anac n. 495/2024 che entrerà in vigore dal 22 gennaio 2026 – come ai fini della pubblicazione dell’attestazione degli obblighi di pubblicazione – nella sezione “*Autorità Trasparente*” sia sufficiente la pubblicazione del *link* rilasciato dall’applicativo della piattaforma Anac.

21. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia

La disciplina dell'accesso civico, introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013 e integrata dal D.Lgs. n. 97/2016 con la previsione dell'ulteriore forma di accesso civico “generalizzato”, ha arricchito il quadro normativo dell'istituto del diritto di accesso, rappresentato in prima istanza dalla L. n. 241/1990 nonché, per le peculiari attività svolte dall'Autorità, dalla Legge istitutiva n. 287/1990 e ss.mm.ii e dai Regolamenti procedurali recentemente novellati (*infra par. 14.1*).

L'accesso civico “semplice” rappresenta lo strumento che conferisce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione obbligatoria sia stata omessa, mentre l'accesso civico “generalizzato” si basa sul principio che chiunque abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione, “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”¹⁰¹.

Il diritto di accesso civico è contraddistinto, proprio per le finalità sopra ricordate, dal non essere condizionato dalla motivazione dell'istanza, né dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti; laddove il diritto di accesso “semplice” riguarda i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il diritto di accesso civico “generalizzato” ha ad oggetto tutti i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In relazione all'esercizio del diritto di accesso generalizzato il Legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di limitazioni e di esclusioni.

In particolare, sono previsti due tipi di eccezioni:

- le eccezioni assolute, rappresentate dalle esclusioni all'accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge “*(...) ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990*”¹⁰²;
- le eccezioni cd. relative, che trovano applicazione nelle ipotesi in cui a prevalere sia la tutela ad un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati tipizzati dalla legge, che potrebbe conseguire all'accesso.

È stato inoltre chiarito che l'accesso civico “generalizzato” è uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”¹⁰³ e ferme restando ipotesi “patologiche” riconducibili ad ipotesi di *abuso del diritto* all'accesso civico generalizzato con riferimento, ad esempio, a richieste di accesso “massive”, meramente “esplorative” o “emulative”¹⁰⁴.

¹⁰¹ D.lgs. n. 33/2013, art. 5 “*Accesso civico a dati e documenti*”, c. 2.

¹⁰² D.lgs. n. 33/2013, art. 5bis “*Esclusioni e limiti all'accesso civico*”, c. 3.

¹⁰³ Cfr. precisazione del Consiglio dell'Anac nella seduta del 2 marzo 2022.

¹⁰⁴ Con riferimento agli accessi civici “massivi”, cfr.: CdS, Ad. plen. n. 10/2020; CdS n. 5702/2019; Tar Sicilia, n. 2947/2020; Tar Lazio, n. 2811/2020; Tar Campania n. 2486/2019; Tar Lazio, n. 4977/2018; Tar Lombardia,

Ciò posto, al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal decreto trasparenza, nella Sezione “Autorità trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – accesso civico”, sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso “semplice” e “generalizzato”, eventuali istanze di riesame, nonché fornite ulteriori informazioni con la modulistica appositamente predisposta.

La vocazione alla trasparenza, che da sempre caratterizza l’Autorità, si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, ulteriori alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione “Autorità trasparente”, agevolando l’accesso a informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

21.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”

La disciplina sull’accesso civico è stata integrata da apposite indicazioni operative elaborate dall’ANAC, confluite nelle “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”, adottate con delibera n. 1309 del 2016.

Nella delibera è segnalata l’opportunità che “*sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate*”. Al fine di monitorare le istanze di accesso generalizzato pervenute alle amministrazioni, l’ANAC raccomanda la realizzazione di una “*raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale*

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*”, emanata in accordo con ANAC, al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo. Successivamente con circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*” sono state fornite indicazioni anche sui costi per la riproduzione dei documenti relativi alla richiesta di accesso. A tale riguardo, nella menzionata circolare si precisa che - in carenza di discipline speciali in materia di accesso e ferme restando le disposizioni in materia di bollo,

n. 669/2018. Per le Faq, in materia di accessi civici “massivi” del Dipartimento della Funzione Pubblica si rinvia a: <https://foia.gov.it/domande-e-risposte/faq/argomento/foia-e-buon-andamento-della-pa>.

Con riferimento agli accessi civici “esplorativi”, cfr., CdS, Ad. plen. n. 10/2020, Tar Toscana n. 1295/2019.
Con riferimento ad accessi civici “emulativi” cfr., Tar Campania n. 604/2020.

diritti di ricerca e di visura - l'accesso civico gratuito è subordinato al rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione per il rilascio di dati e documenti. Per quanto attiene il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione richiesta in materia di accesso civico "generalizzato" (FOIA), l'Autorità non ha richiesto alcun rimborso, provvedendo all'invio della documentazione richiesta, a mezzo PEC.

Il RPCT cura la tenuta del Registro degli accessi che è pubblicato a cadenza semestrale nella Sezione "Autorità trasparente – sottosezione Altri contenuti – accesso civico", recante per ciascuna istanza di accesso civico generalizzato, le seguenti informazioni:

- data e oggetto dell'istanza;
- presenza di controinteressati;
- esito e data del provvedimento;
- sintesi della motivazione in caso di rifiuto totale e parziale;
- eventuale riesame.

Il RPCT ha svolto, anche nel 2025, un'attività di monitoraggio insieme al personale della Direzione ("DPCOT") sulle istanze di accesso civico generalizzato, al fine di avere un quadro generale sulle istanze pervenute, considerando tale aspetto rilevante sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa e dunque quale misura connessa alla prevenzione della corruzione, verificando i tempi procedurali e l'esito.

Nel corso del 2025 sono pervenute quattro istanze qualificate "erroneamente" dal richiedente quali istanze di accesso civico "semplice", ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e, in uno spirito di buon andamento dell'azione amministrativa, sono state trattate quali accessi civici generalizzati.

Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, nel 2025 sono state processate 12 istanze. Tra queste, una richiesta di accesso ha reso necessaria l'istruttoria di n. 7 procedimenti corredati dalle rispettive note di riscontro. Tutte le istanze sono state istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle *"Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico "semplice" e "generalizzato"* adottate dall'Autorità che hanno riguardato i settori istituzionali dell'Autorità, quali la tutela della concorrenza, la tutela del consumatore. Alcune istanze hanno invece riguardato l'organizzazione del personale e il reclutamento. A ciascuno di esse è stato dato tempestivo riscontro. Si rappresenta, infine, che nel 2025 non sono pervenute all'RPCT istanze di riesame in relazione a richieste di accesso civico generalizzato.

22. Attività svolte nel 2025 e programmazione delle attività per il triennio 2026-2028

22.1 Le attività svolte nel 2025

Le attività svolte nel 2025 si pongono in piena coerenza e in una linea di continuità con quelle svolte nel precedente anno. Anche nel 2025 è proseguita l'attività di costante ricognizione da

parte della Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (DPCOT) delle fonti normative rilevanti e delle indicazioni operative elaborate dall'ANAC al fine di garantire il corretto espletamento degli adempimenti.

Nel corso del 2025 è stata svolta un'attività di **ricognizione del flusso** delle informazioni finalizzate alla pubblicazione, che ha riguardato la totalità degli obblighi che gravano sull'Autorità. Dalla verifica periodica - su base trimestrale, semestrale e annuale- non è emersa alcuna criticità applicativa.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione si è confermata una adeguata e efficace misura di prevenzione, l'espletamento dei prescritti obblighi in conformità alle *“Linee Guida sugli adempimenti in materia di trasparenza”*, recentemente aggiornate nell'ottica della semplificazione dei processi e di un aggiornamento delle fonti normative e delle deliberazioni ANAC in materia di trasparenza, nonché dei provvedimenti del Garante della privacy e dei principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata. Nell'anno di riferimento sono stati predisposti e adottati i nuovi schemi di pubblicazione in materia di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 495/2024 . Le sottosezioni di “Autorità Trasparente” afferenti gli ambiti di attuazione obbligatoria della citata delibera ANAC sono: *“Organizzazione”*; *“Pagamenti dell'Amministrazione”* e *“Controlli e rilievi sull'amministrazione”*. La delibera ANAC n. 495 del 2024 sottende obiettivi di “standardizzazione” degli adempimenti in materia di trasparenza – improntati a logiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure - e, altresì, a finalità di monitoraggio, controllo e validazione del flusso di dati, atti e documenti da pubblicare nella Sezione “Autorità trasparente”.

22.2 Programmazione delle attività nel triennio 2026-2028

Le attività poste in essere per realizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità sono applicate in maniera puntuale e senza soluzione di continuità. Pertanto anche per il triennio di vigenza del presente Piano verrà svolto il monitoraggio periodico da parte del RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” e verrà posta in essere ogni ulteriore azione che si renda necessaria per agevolare ulteriormente il flusso di informazioni finalizzate alla pubblicazione. Nel 2026 con riferimento alla trasparenza nel settore dei contratti pubblici- in caso di modifiche del nuovo assetto determinato dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023¹⁰⁵ e ss. mm. ii., si potrà valutare - previa intesa con l'Ufficio acquisti e contratti – se è necessario un'aggiornamento” o adeguamento degli adempimenti e /o misure rispetto alle modifiche apportate dalla recentissima novella legislativa.

¹⁰⁵ D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

Nella programmazione delle attività relative alla trasparenza bisogna considerare anche gli adempimenti previsti dalla Delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024¹⁰⁶, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2025 i cui termini di applicazione decorrono dal 22 gennaio 2026 in relazione ad alcuni schemi di pubblicazione relativi a: *i) utilizzo di risorse pubbliche; ii) organizzazione delle pubbliche amministrazioni; iii) controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.* La citata delibera Anac n. 494 è stata recentemente modificata e integrata dalla delibera n. 481/2025¹⁰⁷ con precipuo riferimento all'utilizzo di risorse pubbliche e ai controlli.

Ulteriori azioni potranno essere realizzate ove fossero rilevate criticità applicative degli istituti che disciplinano la materia della trasparenza, oltreché in caso di eventuali interventi normativi o nuove indicazioni operative fornite da ANAC in materia.

23. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance

L'Autorità predispone annualmente documenti programmatici contenenti le attività e gli obiettivi da raggiungere, in particolare, quelli indicati nel Piano di Performance nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 8 e 8bis, L. 190/2012 e dell'art. 44 del D. Lgs n. 33/2013. Al fine di garantire la massima sinergia con gli altri strumenti di programmazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione sono incluse tra gli obiettivi strategici individuati nel sopracitato Piano della performance.

Il Ciclo della *performance* si conclude con l'approvazione della Relazione sulla *performance*, pubblicata nella Sezione “Autorità trasparente”, nella quale sono esposti annualmente i risultati conseguiti dalle unità organizzative rispetto agli obiettivi assegnati. La Relazione sulla *performance* dopo l'approvazione dell'Autorità viene validata dall'Organismo di valutazione e controllo strategico (OVCS) che ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito.

Il Piano delle Performance 2024-2026 è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 31191 del 7 maggio 2024. Il coordinamento tra la programmazione degli obiettivi di performance e

¹⁰⁶ Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 “*Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi*”.

Rispetto agli ulteriori schemi di pubblicazione, occorre precisare che essi sono stati messi a disposizione da ANAC, soltanto in via sperimentale, allo scopo di procedere eventualmente ad un loro perfezionamento, tenendo conto delle esperienze pilota delle amministrazioni e degli enti coinvolti. La sperimentazione attiene per quanto di competenza i seguenti ambiti: *obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale; obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale; obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultato di bilancio, nonché dei dati relativi al monitoraggio degli obiettivi; pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.*

¹⁰⁷ La delibera Anac n. 481/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2025.

quelli di prevenzione della corruzione e trasparenza è testimoniato dalla previsione di specifici obiettivi individuati nell'area strategica “Gestione, trasparenza e anticorruzione”.

SCHEMA DELLE FONTI

- L. 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”
- D. L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”
- D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (cd. FOIA *Freedom of Information Act*)”
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165*”
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cd. “*Codice dei contratti pubblici*”
- D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”
- L. 30 novembre 2017 n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.
- L. 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”

- L. 10 ottobre 1990 n. 287 recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”
- D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”
- D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 “*Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*”
- L. 20 luglio 2004, n. 215 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”
- D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27
- D.L 6 marzo 2006, n. 68 “*Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie*”, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante “*Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie*”
- D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” (cd. decreto Brunetta)
- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari*
- D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (cd. Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGDP)”
- D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*”
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 cd. “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”
- D.L. 18 aprile 2019 n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019

- D.L. 9 giugno 2021, n.80 “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficacia della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
- D. lgs. 8 novembre 2021, n. 185, di recepimento della Direttiva 2019/1/UE dell’11 dicembre 2018 (cd. ECN+) (GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40)
- D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (GU 309 del 30/12/2021), cd. decreto Mille-Proroghe, convertito con modificazioni con L. n.15 del 25 febbraio 2022
- Legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021)
- D. lgs. 9 dicembre 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, *riguardante la protezione delle persone che segnalazioni violazioni del diritto dell’Unione e recate disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*
- D. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali*
- D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*
- D. lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con delibera n. 7 del 17.01.2023
- Piano Nazionale Anticorruzione- PNA 2022- Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023- *Allegato 2- Sottosezione Trasparenza- Disposizioni generali*
- Piano Nazionale Anticorruzione- PNA 2022- Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023- *Allegato 9- Sottosezione Trasparenza- Bandi di gara e contratti*
- Piano Nazionale Anticorruzione aggiornamento 2023, adottato con delibera n.605 del 19 dicembre 2023

- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “*Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”

- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016*”
- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*”
- Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”
- Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità*”
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 “*Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli artt. 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale*”
- Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 “*Adozione del provvedimento di cui all’art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati*”

nazionale dei contratti pubblici"

- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché delle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*
- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione (che modifica la Delibera ANAC n. 264/2023)
- Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità"(integrata e sostituita dall'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 ratificato con la Delibera n.270 del 5 giugno 2024)
- Delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024" Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantoufle – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001"
- Delibera n. 493bis del 25 settembre 2024 "Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001"
- Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"
- Delibera ANAC n. 192 del 07 maggio 2025 "Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024"
- Delibera ANAC n. 481 del 03 dicembre 2025" Modificazione della Delibera n. 495 del 25 settembre 2024"

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica "Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"

- R. Chieppa, “*L’esperienza dell’AGCM*”, in “*Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”* - Quaderni giuridici Consob”

- Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 “*Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)*”
- Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017 “*Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)*”
- Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018 “*Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013*”
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 novembre 2019 “*Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione*”
- Comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020 “*Applicabilità alle Autorità amministrative dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 12, comma 1-bis, del d. lgs. 33/2013, relativo allo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi*”
- Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020 sul Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT e della relazione annuale 2020
- Comunicato ANAC del 21 luglio 2021- Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza successivi al PNA 2019- Delibera n. 1064/2019
- Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022 “*Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022*”
- Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 “*Termine del 31 gennaio per l’adozione e la pubblicazione del PIAO e dei PTPCT 2024-2026*”
- Comunicato del Presidente ANAC n. 1 del 14 gennaio 2026 “*Termine del 31 gennaio per l’adozione e pubblicazione del PIAO e del PTPCT 2026-2028 e differimento per gli Enti locali*”